

26.06.2015

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Relazione illustrativa

TITOLO I

Il presente decreto legislativo al **TITOLO I** dà attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 6, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) che, nel contesto delle misure volte a rafforzare la cooperazione tra amministrazione e contribuenti e nel quadro della costruzione di un rapporto fondato sul dialogo e sulla reciproca collaborazione, ha posto al centro del dibattito la necessità di provvedere ad una riforma dell'istituto dell'interpello, dettando importanti linee guida per la sua razionalizzazione.

L'obiettivo è coerente col fenomeno di profonda trasformazione del ruolo e delle funzioni della pubblica amministrazione, compresa quella fiscale, rispetto al quale la recente legge delega vuole segnare un ulteriore significativo ed importante passo avanti, tenuto conto che - fin dalla ormai datata legge 241 del 1990 - il legislatore è sempre più spesso intervenuto per sostituire al modello tradizionale ed autoritativo dell'amministrazione "controllore" quello, più moderno ed avanzato, di un'amministrazione collaborativa, propensa al dialogo coi cittadini ed incline a supportarli nell'adempimento dei loro obblighi, non ultimi quelli tributari.

Questo processo di trasformazione della pubblica amministrazione ha portato negli anni ad attribuire un ruolo centrale al correlato obiettivo di realizzazione della *tax compliance* che, nelle sue molteplici estrinsecazioni, da sola può avviare un importante percorso di affermazione della cultura della legalità, anche fiscale, ma che esige - per porsi come tale - di operare in un contesto credibile, caratterizzato dalla semplicità del sistema normativo (e della sua applicazione) e dalla efficienza di un'amministrazione che sia soprattutto espressione di "servizi".

In questo contesto e con questa premessa, la legge delega ha dato voce, tra le diverse forme di contatto tra contribuenti ed amministrazione, alle esigenze di potenziamento e modernizzazione dell'istituto dell'interpello che, ancora nella fase embrionale della costituzione del rapporto fiscale, è stato pensato dal legislatore come strumento di supporto al contribuente nella comprensione, nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di legge all'interno di un sistema giuridico non di rado complesso, incerto, frutto di sovrapposizioni e stratificazioni che hanno reso e ancora possono rendere estremamente difficile l'individuazione del corretto comportamento da tenere.

Fin dalle sue prime manifestazioni nel sistema giuridico, in seno alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 prima ed all'articolo 37 bis, comma 8, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 poi (come introdotto dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358), anni prima della sua generalizzazione ad opera dello Statuto dei diritti del contribuente, l'interpello ha rappresentato lo strumento per conoscere il parere dell'amministrazione finanziaria sulla interpretazione di norme di legge in relazione ai casi concreti e personali dei singoli contribuenti. Un significativo percorso, culturale prima ancora che normativo, è stato compiuto nel corso di tutti gli anni '90, ed ha portato l'istituto a diventare, per effetto del menzionato Statuto dei diritti del contribuente, da strumento di contatto episodico, occasionale e limitato alle fattispecie per le quali era espressamente contemplato, a strumento di portata generale di dialogo in una sede diversa e prodromica rispetto a quella tradizionale

di incontro col contribuente, ossia il procedimento di accertamento. Lo Statuto ha, inoltre, compiuto un'ulteriore e significativa opera di valorizzazione dell'istituto arricchendolo di garanzie "rafforzate", sconosciute alle forme di interpello già note all'ordinamento (quello antielusivo della legge 413 citata e quello disapplicativo di cui all'articolo 37 bis, comma 8, del DPR 600), prime tra tutte il silenzio assenso (a presidio della certezza dei tempi di risposta) e la nullità degli atti impositivi e sanzionatori difformi dalla risposta dell'amministrazione (a garanzia del vincolo imposto dalla medesima risposta alla amministrazione).

Su questo fenomeno di generalizzazione dell'istituto, che riveste un ruolo essenziale nella comprensione della centralità dell'interpello per come tracciato dallo Statuto, si è innestato un fenomeno inverso, quello della proliferazione delle tipologie di interpello, nella misura in cui si sono venuti a sovrapporre al modello "generale" delineato dallo Statuto, astrattamente applicabile ad ogni norma dalla portata obiettivamente incerta, i modelli "particolari" creati dal legislatore per finalità diverse - ad esempio latamente autorizzatorie o agevolative - ed in relazione a norme di volta in volta specifiche.

Nel tempo, la ricchezza di modelli di riferimento (ciascuno inevitabilmente accompagnato da proprie regole procedurali), unita agli indiscutibili, seppur differenziati, vantaggi collegati alla eventualità di una risposta favorevole dell'amministrazione, sia nel contesto dell'interpello "generale" che, a maggior ragione, in quello degli interpelli "particolari", lungi dal rivelarsi un valore, si è tradotta in un elemento di complicazione del sistema. È evidente, infatti, che l'esistenza di tipologie di interpello diverse, caratterizzate tutte da finalità differenti, da un lato, e regole applicative differenziate, dall'altro, hanno finito per generare un disorientamento da parte dei contribuenti nella individuazione dello strumento da utilizzare.

Sempre nella ricostruzione della storia dell'interpello, un ruolo non secondario è venuta ad assumere la creazione, da parte del legislatore, della categoria dei cosiddetti "interpelli obbligatori", intendendosi per tali tutti quelli in cui, ferma restando la natura della risposta, la legge contemplava l'obbligatorietà della presentazione della relativa istanza ai fini dell'ottenimento di un parere favorevole all'accesso ad un regime derogatorio (in talune ipotesi anche agevolativo) rispetto a quello legale, normalmente applicabile. L'obbligo di presentazione dell'istanza, previsto dalla normativa di riferimento, rispondeva, in particolare, all'esigenza di consentire all'Amministrazione finanziaria un monitoraggio preventivo in merito a determinate situazioni (ad esempio, il possesso di partecipazioni in società localizzate in Paesi cd. Black list o la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale) considerate a priori dal legislatore potenzialmente elusive e meritevoli, pertanto, di un'attenzione particolare.

Rispetto a queste ultime categorie di interpelli, negli anni, i contribuenti hanno avvertito un'esigenza di tutela giurisdizionale immediata che non si era mai posta per le risposte alle istanze di interpello ordinario, caratterizzate dalla indiscutibile natura di pareri e dalla inidoneità a creare qualsivoglia vincolo comportamentale in capo al contribuente istante. Tale esigenza è sfociata in un fenomeno, sempre più massiccio, di ricorso al giudice avverso presunti dinieghi di agevolazioni e/o autorizzazioni, foriero, tuttavia, di non irrilevanti problemi sia sulle dinamiche ordinarie dei successivi ed eventuali atti di accertamento sia sulle vicende processuali.

Da quanto descritto sono nate, in particolare, le esigenze di ripensamento dell'istituto in chiave di razionalizzazione e modernizzazione con l'obiettivo, nel rispetto delle prerogative intrinsecamente partecipative, di restituire all'interpello la funzione di strumento di dialogo privilegiato e qualificato del contribuente con l'amministrazione.

Nel dettare le linee guida essenziali al legislatore delegato, l'articolo 6 della legge delega ne ha individuate tre in particolare:

- la tendenziale eliminazione delle forme di interpello "obbligatorio", sopra descritte, in quanto queste hanno finito per gravare i contribuenti di oneri maggiori rispetto al correlato beneficio, in termini di monitoraggio preventivo, per l'amministrazione finanziaria;
- l'omogeneità, da intendersi riferita non tanto alle finalità che l'interpello può assolvere quanto, soprattutto, alle esigenze di una eventuale tutela giurisdizionale ed alle regole procedurali applicabili;
- la maggiore tempestività nella redazione dei pareri quale elemento ulteriore e diverso rispetto alla certezza dei tempi della risposta, che ha portato, da un lato, a attribuire perentorietà a tutti i termini di risposta (anche quelli relativi ad istanze per le quali finora il termine previsto dalla legge è meramente ordinatorio) e, dall'altro, ad attuare una significativa riduzione dei tempi di lavorazione delle istanze, specialmente nelle ipotesi di richiesta di documentazione integrativa.

Con riferimento al primo punto, nel quadro dell'attuazione dell'esigenza di generale semplificazione del rapporto fisco-contribuente di cui è portatrice la legge delega, il legislatore ha inteso segnare il passaggio da un sistema incentrato sulla necessità di una compiuta verifica amministrativa ex ante di determinate fattispecie a uno basato sulla responsabilizzazione del contribuente, al quale è tendenzialmente riconosciuta la possibilità di verificare in autonomia la sussistenza delle condizioni previste dalle legge per l'accesso a specifici regimi fiscali, ovvero per la disapplicazione di determinate disposizioni antielusive. Dell'interpello, in altre parole, è stata ulteriormente valorizzata la natura di opportunità, *rectius*, di strumento di gestione del rischio fiscale (come testimonia l'inserimento da parte della legge delega delle disposizioni in materia di interpellati all'interno dell'articolo riguardante gli strumenti di gestione del rischio fiscale).

Il Titolo I si compone di 8 articoli ed è così strutturato:

- l'articolo 1 contiene importanti modifiche all'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, finalizzate, da un lato, ad attribuire dignità di principio statutario al diritto di interpello in relazione a tutte le tipologie, comprese quelle diverse dall'interpello ordinario attualmente contemplato e, dall'altro, a rendere comuni le garanzie attualmente previste;
- gli articoli da 2 a 5, dedicati a tracciare le più importanti disposizioni procedurali del nuovo interpello, disciplinano la legittimazione alla presentazione delle istanze, il contenuto delle stesse, le regole dell'istruttoria e i casi di inammissibilità;
- l'articolo 6 è specificamente dedicato al coordinamento con la successiva fase amministrativa ed eventualmente con quella giurisdizionale;
- l'articolo 7 contiene una serie di modifiche alle norme vigenti, rese necessarie per effetto delle novità introdotte dal decreto;
- l'articolo 8 prevede un rinvio a provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali per dettare eventuali ulteriori regole procedurali, prime tra tutte quelle concernenti l'individuazione dell'ufficio competente ai fini della presentazione dell'istanza e ai fini della risposta e le regole per la comunicazione di quest'ultima agli istanti.

Il nuovo diritto d'interpello nello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 1)

L'articolo 1 del decreto modifica, fin dalla rubrica, l'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, titolato attualmente "Interpello del contribuente" e contenente, come premesso, solo la disciplina dell'interpello "ordinario".

Il nuovo articolo 11 dello Statuto, rubricato "diritto di interpello", nell'elevare al rango dei principi statuari il diritto di interpello del contribuente in quanto tale e nel riconoscere garanzie comuni per tutti i tipi di istanze, con ciò innovando significativamente rispetto al panorama attuale, riconosce ed anzi valorizza le peculiarità e l'autonomia delle diverse tipologie ad esso riconducibili, individuandone, in particolare, le seguenti cinque:

- l'interpello "ordinario" (articolo 11, comma 1, lettera a))
- l'interpello "qualificatorio" (articolo 11, comma 1, lettera b))
- l'interpello "probatorio" (articolo 11, comma 1, lettera c))
- l'interpello "anti abuso" (articolo 11, comma 1, lettera d))
- l'interpello "disapplicativo" (articolo 11, comma 2) che resta, in omaggio alla tendenziale eliminazione degli interpelli obbligatori, l'unica forma prevista

L'*interpello "ordinario"* in nulla differisce rispetto a quanto attualmente previsto; si tratta, infatti, di una richiesta volta a ottenere un parere quando sussistano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione delle disposizioni tributarie, in relazione alla loro applicazione a casi concreti e personali. Il legislatore, nella definizione contenuta alla lettera a), in altre parole, si limita a mutare la formulazione contenuta attualmente nell'articolo 11, confermando la struttura di interpello "generale", attivabile in relazione a qualsiasi disposizione di legge che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale.

L'*interpello "qualificatorio"* costituisce, invece, un'importante novità del sistema, complementare rispetto all'interpello ordinario di cui alla lettera a); da quest'ultimo, in particolare, differisce per il rilievo che assume la valutazione della fattispecie obiettivamente incerta rispetto all'interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto. La lettera b) del comma 1 prevede, infatti, la facoltà del contribuente di chiedere un parere non tanto in relazione alla "applicazione delle disposizioni" quanto in ordine alla "corretta qualificazione delle fattispecie" quando sussistano obiettive condizioni di incertezza alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. A differenza dell'interpello interpretativo, dunque, l'oggetto dell'interpello qualificatorio non è la norma, ma la qualificazione della fattispecie. L'interpello in questione espressamente esclude le ipotesi già rientranti nell'ambito applicativo (i) della nuova procedura di ruling internazionale prevista dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (d'ora in avanti "decreto internazionalizzazione" che ha di recente sostituito l'articolo 8 del decreto legislativo 269 del 2003), (ii) e delle ipotesi costituenti "nuovo investimento" nell'accezione prevista dall'articolo 2 del decreto internazionalizzazione, per le quali è possibile attivare la procedura di interpello speciale "dedicata" ivi prevista. La facoltà di presentazione delle istanze di interpello presuppone in ogni caso l'esistenza di un'obiettiva incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, con la conseguenza che quelle ricorrenti, se non caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto dell'istanza. Rientrano, in particolare, nell'ambito applicativo della nuova ipotesi tutte quelle fattispecie, purché complesse, obiettivamente incerte - quali ad esempio la valutazione della sussistenza di un'azienda o di una stabile organizzazione ai fini dell'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di

imprese residenti di cui al nuovo articolo 168 ter del TUIR o la riconducibilità di una determinata spesa alla categoria delle spese di pubblicità ovvero a quelle di rappresentanza— sempre che l'istanza sia finalizzata ad ottenere chiarimenti sull'applicazione di disposizioni tributarie.

Resta fermo che l'interpello qualificatorio, al pari dell'interpello ordinario, non può comunque avere ad oggetto accertamenti di tipo tecnico. Non potrà quindi correttamente qualificarsi istanza di interpello quella tesa ad ottenere accertamenti di fatto (ad esempio, le operazioni di classamento, di calcolo della consistenza e l'estimo catastale ovvero l'accertamento della natura illecita di un provento ai fini dell'applicazione della relativa disciplina) esperibili esclusivamente nelle sedi proprie.

L'*interpello "probatorio"* costituisce una categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili diverse tipologie di istanze già conosciute dall'ordinamento, e si sostanzia in una richiesta all'amministrazione tesa a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell'"adozione" di un determinato regime fiscale. Stante l'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore, che fa riferimento generale ai "regimi fiscali" e l'effetto di generare una fisiologica "anticipazione" della valutazione che ordinariamente l'amministrazione svolge in sede di accertamento - dove peraltro dispone di ogni potere che consenta di riscontrare anche la correttezza ed esaustività degli elementi addotti - la richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti- quelli, appunto, contenenti l'esplicito richiamo all'interpello di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11. In quest'ottica, il riferimento all'accesso a un determinato regime fiscale va interpretato in senso ampio, come comprensivo dei casi in cui si tratti della non operatività di determinate limitazioni o regole speciali.

In questa categoria sono ricomprese ipotesi molto eterogenee, tra cui:

- le istanze di interpello attualmente previste dall'articolo 11, comma 13, della legge 413 del 1991, tese a fornire, in relazione alle operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in paesi cd "black list", la dimostrazione delle condizioni esimenti previste dall'articolo 110 del TUIR;
- le istanze di interpello cd. Controlled Foreign Companies (d'ora in avanti CFC) ai sensi dell'articolo 167 del TUIR. tese a fornire la dimostrazione delle condizioni previste dal comma 5 del medesimo articolo ;
- le istanze presentate ai sensi dell'articolo 113 del TUIR dagli enti creditizi che scelgano di non applicare il regime proprio delle partecipazioni di cui all'articolo 87 TUIR a quelle acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia;
- le istanze di interpello per la continuazione del consolidato, ai sensi dell'articolo 124 del TUIR, presentate in occasione della effettuazione di operazioni di riorganizzazione generalmente interruttive del medesimo, tese a verificare che, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, permangono tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articolo 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime;
- le istanze di interpello per l'accesso al consolidato mondiale di cui all'articolo 132 del TUIR;
- le istanze presentate dalle società che presentano i requisiti per essere considerate "non operative" ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dall'articolo 30 della legge 30 dicembre 1994, n. 724;

- le istanze previste ai fini del riconoscimento del beneficio ACE di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, in presenza di operazioni potenzialmente suscettibile di comportare indebite duplicazioni di benefici, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 14 marzo 2012.

L'*interpello "anti abuso"* - destinato ad assorbire le principali fattispecie ricomprese nel capo di applicazione dell'interpello antielusivo di cui all'articolo 21 della legge 413 del 1991 - costituisce il nuovo strumento, peraltro già previsto in seno al nuovo articolo 10 bis dello Statuto che ha dato fondamento normativo alla controversa definizione di abuso del diritto, attraverso il quale il contribuente può chiedere all'amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscono fattispecie di abuso del diritto. Il medesimo interpello - anche in considerazione del comune fondamento - può essere attivato dal contribuente per conoscere il parere dell'amministrazione in relazione alle ipotesi di interposizione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 37 del DPR 600 del 1973.

Il successivo comma 2 contiene la disciplina dell'interpello cd. "*disapplicativo*" - già noto perché previsto dall'articolo 37 bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - il quale consente al contribuente di richiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. Si tratta, indubbiamente, della categoria di istanze che ha creato maggiore esigenza di coordinamento con la struttura generale del procedimento tributario in quanto non solo preposta a presidiare tendenzialmente disposizioni di carattere antielusivo (ad esempio, la disciplina del riporto delle perdite ai sensi dell'articolo 84 TUIR ovvero, a seguito di operazioni di fusione, dell'articolo 172 del TUIR), ma coincidente - in linea di massima - con una delle principali ipotesi di "interpelli obbligatori" nel senso prima illustrato. Proprio tale categoria di istanze ha finito, nel tempo, per generare il dubbio sulla necessità di una tutela giurisdizionale immediata avverso la risposta dell'amministrazione e, in virtù di questo retaggio, è stata oggetto di particolare attenzione da parte del decreto delegato nella parte relativa al coordinamento con l'attività contenziosa (articolo 6). In considerazione di ciò il legislatore, pur mutuando a fini definitivi la medesima formulazione letterale contenuta nell'articolo 37 bis, comma 8, del DPR 600 del 1973, ha avvertito la necessità di precisare che la presentazione dell'istanza di interpello ovvero la mancata presentazione non pregiudicano, in alcun caso, la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione anche nelle successive fasi dell'accertamento amministrativo e del contenzioso. Nel caso di risposta negativa, è prevista, in particolare, la possibilità della sua impugnazione "differita", ossia unitamente al ricorso avverso l'atto di accertamento.

Il comma 3 del nuovo articolo 11 disciplina i nuovi termini della risposta alle istanze di interpello; la disposizione prevede, in particolare, una riduzione dei tempi di lavorazione degli interpelli ordinari - che passano dagli attuali 120 a 90 giorni - , l'assegnazione del medesimo termine di 90 giorni per l'istruttoria dei nuovi interpelli qualificatori ed un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 giorni) per tutte le altre tipologie.

Al riguardo giova ricordare che il comma 3, nella previsione dei tempi di lavorazione sopra indicati, ha contribuito a dare attuazione all'esigenza di uniformità delle regole rispetto al passato; basti pensare che nel contesto degli interpelli di cui alla lettera c) - per i quali vale il nuovo termine unico di 120 giorni - sono ricomprese fattispecie estremamente eterogenee tra loro, oggetto, in passato, di trattamenti estremamente differenziati anche nei tempi di lavorazione. Mentre, infatti, per le istanze di interpello ex art. 113 del TUIR e per quelle CFC ex articolo 167 TUIR (così come per le istanze di interpello nell'ambito della continuazione del consolidato nazionale e dell'accesso al consolidato

mondiale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 124 e 132 del TUIR) valevano le regole ed i tempi di lavorazione degli interpelli ordinari, per gli interpelli delle società non operative, così come per le istanze di interpello relative al beneficio ACE ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto legge 201 del 2011 (fissati ordinariamente in 90 giorni) non era prevista la perentorietà dei tempi di risposta.

Il medesimo comma 3 prosegue prevedendo, a conferma di quanto già disposto dall'attuale testo dell'articolo 11, che la risposta, scritta e motivata, vincola l'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente e stabilendo la nullità di qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso in difformità della risposta.

La nuova formulazione, nel confermare la vincolatività della risposta solo per l'amministrazione, rispetto al passato, innova il testo identificando espressamente l'amministrazione "in ogni suo organo", compresi, pertanto, quelli ausiliari. Per effetto della nuova disposizione dello Statuto, in altre parole, la presenza di una risposta favorevole preclude anche ai verificatori della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate di formulare rilievi nel processo verbale di constatazione emesso in esito ad accessi, ispezioni e verifiche, laddove le medesime questioni siano state oggetto di un vaglio favorevole dell'amministrazione in sede di risposta all'istanza, sempre che non siano emersi, nel corso dell'indagine, elementi che alterano il quadro rappresentato dal contribuente in sede di presentazione dell'istanza di interpello.

Il comma 3, inoltre, conferma ed estende a tutte le tipologie di interpello la regola del silenzio assenso, prevedendo che qualora la risposta non pervenga entro il termine previsto, si "consolida" la soluzione prospettata dal contribuente, con l'effetto di determinare anche la nullità di qualsiasi atto- contenuto impositivo o sanzionatorio- difforme dalla soluzione su cui si è formato il silenzio.

Infine, la disposizione prevede che l'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purché riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa, applicabile ai comportamenti futuri. La rettifica della risposta costituisce espressione di un potere immanente, riconducibile genericamente al potere di autotutela, da esercitare in tutti i casi in cui, successivamente all'emanazione del parere, l'amministrazione si rende conto di aver commesso un errore o, comunque, si rende opportuno modificare la risposta fornita. La rettifica può tradursi tanto in una risposta favorevole al contribuente quanto in una risposta sfavorevole. In tale ultimo caso restano ovviamente fermi gli effetti già prodotti dalla risposta resa nei confronti del contribuente che vi si sia adeguato, con la conseguenza che se il comportamento è stato già posto in essere nessun rilievo potrà essere mosso al contribuente istante, né per quanto attiene al tributo, né per quanto concerne sanzioni ed interessi.

Il successivo comma 4, in considerazione della rilevanza che la definizione assume ai fini di alcune tipologie di interpello, contiene un'importante precisazione in ordine alla sussistenza di "obiettive condizioni di incertezza" richiamata dalle lettere a) e b) del comma 1. Tale previsione, in realtà, non è nuova, essendo già contenuta nel decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, emanato ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 dello Statuto; viene, tuttavia, generalizzata ad opera del legislatore delegato e riportata nella sede della regolamentazione statutaria.

La nozione di "obiettive condizioni di incertezza" trova un importante precedente positivo nella previsione dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in tema di cause di non punibilità e trova altresì riscontro nelle previsioni dell'articolo 10 del medesimo Statuto dei diritti del contribuente quale causa di non applicazione delle sanzioni amministrative tributarie; la sua elaborazione, tanto ad opera della dottrina, quanto ad opera della giurisprudenza, pertanto, è ancora fortemente condizionata dal contesto sanzionatorio nel quale è nata e si è sviluppata, nell'oscillazione tra teorie propense a non attribuire rilievo allo stato "soggettivo" del contribuente (rilevando solo

l'impossibilità oggettiva di comprensione della disposizione) e teorie propense a valorizzare il riflesso dell'incertezza sulla colpevolezza del contribuente.

È evidente che il legislatore del nuovo articolo 11 dello Statuto, pur avvertendo l'esigenza di offrire elementi ricostruttivi della "obiettiva incertezza", è dovuto altresì sfuggire all'impasse definitorio di una nozione nata ed elaborata in un contesto differente- quello sanzionatorio, appunto- e pertanto, anziché adottare un approccio positivo, ha preferito limitarsi a chiarire che non sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo delle disposizioni qualora l'amministrazione abbia compiutamente fornito la soluzione di fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dall'istante mediante atti (circolari, risoluzioni, istruzioni o note) resi pubblici nelle forme previste dall'articolo 5 dello Statuto medesimo.

I commi 5 e 6, infine, riprendono, in parte, disposizioni già previste dall'attuale formulazione dell'articolo 11. Mentre, infatti, il comma 5- nel disporre che la presentazione dell'istanza di interpello non produce alcun effetto interruttivo o sospensivo sulle ordinarie scadenze degli adempimenti - riprende anche letteralmente la previsione dell'attuale ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11, il comma 6 detta una norma programmatica, finalizzata a dare attuazione all'esigenza di trasparenza, nel rispetto del principio di certezza dell'ordinamento giuridico. La nuova disposizione prevede che l'amministrazione provveda alla pubblicazione di circolari o risoluzioni contenenti i pareri forniti alle istanze di interpello quando:

- a) la medesima questione o questioni analoghe sono presentate da un numero elevato di contribuenti;
- b) quando sia stata fornita l'interpretazione di norme di recente approvazione o per le quali, in ogni caso, manchino indicazioni ufficiali della stessa amministrazione;
- c) quando sulla questione oggetto dell'istanza l'amministrazione sia a conoscenza di comportamenti non uniformi da parte degli uffici
- d) più in generale, in ogni altro caso in cui l'amministrazione ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

L'ulteriore novità introdotta dalla nuova formulazione del comma 6 si sostanzia nell'introduzione di un inciso finale secondo cui, anche nei casi di pubblicazione della risposta sotto forma di circolare o risoluzione, resta ferma "la comunicazione della risposta ai singoli istanti". In un'ottica di rafforzamento delle garanzie del contribuente, in altre parole, la facoltà di offrire chiarimenti pubblici sull'interpretazione o applicazione di una determinata disposizione in relazione a specifiche fattispecie non esime l'amministrazione dal provvedere alla ordinaria comunicazione della risposta a ciascuno dei contribuenti istanti; ciò anche al fine di consentire che rispetto questi ultimi, individualmente, si producano gli effetti propri della risposta all'interpello, secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 11, e non quelli più generali, previsti dall'articolo 10, comma 2, del medesimo Statuto scaturenti da "indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria".

Disciplina comune degli interpelli (articoli da 2 a 5)

In attuazione del criterio direttivo della maggiore omogeneità della disciplina degli interpelli - che, come già evidenziato, è da riferirsi anche all'omogeneità procedurale - vengono previste regole comuni sui presupposti e i soggetti legittimati alla presentazione delle istanze (articolo 2), sul contenuto delle medesime (articolo 3), sull'istruttoria (articolo 4) e sulle ipotesi di inammissibilità (articolo 5).

Con riferimento ai soggetti, il comma 1 dell'articolo 2 chiarisce, recependo indicazioni consolidate nella prassi, che sono legittimati alla presentazione delle istanze di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti e i responsabili d'imposta. Per tutti, in ogni caso, resta fermo il requisito della riferibilità dell'istanza a casi concreti e personali. Tale condizione, prevista espressamente nell'alinea

dell'articolo 11, comma 1, è espressione di un principio comune a tutta la disciplina degli interpelli, secondo cui l'interpello deve essere finalizzato a conoscere il trattamento tributario di atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente alla sfera di interessi del soggetto istante.

Con riferimento al requisito temporale, il comma 2 dell'articolo 2 richiede che le istanze siano in ogni caso preventive, con ciò intendendosi che debbano essere presentate prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o, comunque, connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta. La previsione declina l'esigenza che l'interpello sia presentato prima che sia data attuazione alla norma oggetto della richiesta di chiarimenti, in maniera differenziata secondo che il comportamento trovi attuazione nella dichiarazione (come nel caso degli interpelli in materia di imposte dirette o di IVA) o meno (come nel caso degli interpelli in materia di imposta di registro, per i quali occorre far riferimento ad elementi diversi, quali, ad esempio, la presentazione dell'atto per la registrazione). Per quanto riguarda i comportamenti che trovano attuazione nella dichiarazione, il riferimento ai termini previsti dalla legge per la presentazione della stessa va riferito al termine ordinario di presentazione.

Il requisito della preventività, come definito dall'articolo 2, comma 2, è richiesto, senza eccezioni, per tutte le tipologie di istanze previste dall'articolo 11 dello Statuto. Ai sensi del successivo articolo 5, comma 1, lettera b), la mancanza di preventività costituisce causa di inammissibilità dell'istanza.

Il comma 1 dell'articolo 3 disciplina il contenuto delle istanze di interpello.

Il legislatore delegato chiarisce, in prima battuta, che le istanze, devono espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello; ciò al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di individuare agevolmente le richieste ascrivibili al diritto d'interpello differenziandole da altre (ad esempio dalle istanze di consulenza giuridica ovvero dalle richieste che nell'ambito delle attività di assistenza e/o di consulenza, a seconda delle situazioni, vengono in ogni caso soddisfatte ma non sono produttive degli effetti propri del diritto d'interpello). L'istanza, inoltre, deve contenere una serie di elementi quali i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale; l'indicazione del tipo di istanza secondo la classificazione prevista dalle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 11, dello Statuto ovvero ai sensi del comma 2 della medesima disposizione; la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione; l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria e deve essere comunicata la risposta; la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 600/73 con la relativa procura.

Solo l'indicazione dei dati identificativi dell'istante (ed eventualmente del suo legale rappresentante) e la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie sono richiesti a pena di inammissibilità (articolo 5, comma 1, lettera a)) e costituiscono dunque il contenuto minimo necessario delle istanze.

Tutti gli altri requisiti previsti dal comma 1, invece, possono essere regolarizzati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3. In un'ottica di semplificazione dei rapporti e di collaborazione col contribuente, il legislatore delegato ha mutuato ed esteso agli altri requisiti dell'istanza diversi da quelli minimi essenziali la regolarizzazione già prevista per il vizio di sottoscrizione dall'articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, emanato ai sensi dell'attuale comma 5 dell'articolo 11 dello Statuto. La regolarizzazione dell'istanza deve essere effettuata entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito da parte dell'ufficio a integrare i dati che si assumono carenti. La richiesta di regolarizzazione interrompe i termini per la risposta, che ricominciano a decorrere dal giorno in cui le

carenze sono state regolarizzate. La mancata regolarizzazione nei termini previsti costituisce un'ipotesi di inammissibilità delle istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g).

Va da sé che, considerata l'introduzione nell'ordinamento della nuova figura di interpello qualificatorio e della possibile difficoltà dei contribuenti di distinguerlo da quello ordinario, nei casi in cui l'amministrazione rilevi agevolmente che il contribuente intendeva presentare, in luogo di un'istanza di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) un'istanza di interpello di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) o viceversa, anche in considerazione della uniformità dei tempi di lavorazione, il decreto prevede che l'amministrazione non debba invitare l'istante alla regolarizzazione, potendo invece istruire la risposta alla luce delle richieste contenute nell'istanza.

Il comma 2 dell'articolo 3 richiede che all'istanza di interpello sia allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta dell'amministrazione finanziaria presuppone l'espletamento di accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Agenzia delle entrate, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente. Si tratta, a titolo di esempio, degli interPELLI presentati per chiedere il parere in ordine all'aliquota IVA applicabile a determinati beni, di cui si rende opportuno conoscere le caratteristiche merceologiche e la classificazione secondo la nomenclatura doganale per i quali, pertanto, è necessario il parere della competente Agenzia delle Dogane. L'onere di allegazione della documentazione rilevante costituisce espressione del principio collaborativo che impronta la disciplina dell'interpello e corrisponde all'interesse del contribuente a ottenere la risposta dell'amministrazione in tempi rapidi. Poiché, inoltre, le risposte alle istanze di interpello sono rese nel presupposto implicito della veridicità e completezza della documentazione fornita, il puntuale adempimento dell'onere di allegazione risponde altresì all'interesse del contribuente alla validità della risposta ottenuta.

L'articolo 4 disciplina le regole di istruttoria dell'interpello; il comma 1 prevede, infatti, che quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, gli uffici finanziari possono richiedere all'istante di integrare la documentazione. Attraverso la richiesta di integrazione documentale l'amministrazione può richiedere che il contribuente fornisca ogni ulteriore elemento utile ai fini della risposta. La richiesta può essere effettuata una sola volta e interrompe i termini per la formazione del silenzio assenso, che ricominciano a decorrere solo dalla data di ricezione della predetta documentazione. La previsione di un'istruttoria unica e di regole unitarie per le richieste di supplemento istruttorio costituisce un ulteriore elemento a favore della omogeneità del sistema in quanto la richiesta di integrazione documentale è attualmente disciplinata negli effetti sui tempi del procedimento solo per le tipologie di interpello regolate dalla procedura prevista dall'articolo 11 dello Statuto.

A differenza della disciplina attuale, inoltre, in caso di richiesta di documentazione integrativa il termine per la risposta è più breve del termine previsto in generale dall'articolo 11 dello Statuto ed è pari a sessanta giorni per gli interPELLI di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11, comma 1, dello Statuto e a novanta giorni per gli interPELLI di cui alle successive lettere c), d), del medesimo comma 1 e per quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 11. La riduzione dei termini previsti per la formazione del silenzio assenso nei casi di richiesta di documentazione integrativa dà ulteriore e più compiuta attuazione al principio di maggiore tempestività nella redazione dei pareri contenuto nell'articolo 6, comma 6 della legge delega.

Coerentemente con le prescrizioni della legge delega in materia di tempestiva conclusione del procedimento di interpello e, soprattutto, di certezza del rapporto tributario, viene previsto, inoltre, che la mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 entro il termine di (un) anno comporta rinuncia all'istanza di interpello. Resta ferma la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge (inclusa la preventività).

L'articolo 5 contiene la tipizzazione delle ipotesi di inammissibilità delle istanze di interpello, in un'ottica non solo di maggiore omogeneità, ma anche di miglioramento del grado di certezza e trasparenza della disciplina degli interpelli. Oltre alle ipotesi già ricordate di inammissibilità per carenza dei requisiti essenziali di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3, comma 1 (lettera a), per mancanza di preventività ai sensi dell'articolo 2, comma 2 (lettera b) e per mancata regolarizzazione nei termini previsti dall'articolo 3, comma 3 (lettera g), l'inammissibilità è prevista per i casi seguenti:

- mancanza delle obiettive condizioni di incertezza di cui all'articolo 11, comma 4, dello Statuto (lettera c). E' evidente che questa ipotesi riguarda le sole istanze per le quali è richiesto il presupposto delle obiettive condizioni di incertezza e, cioè, quelle di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11, comma 1 dello Statuto (interpelli interpretativi e qualificatori);
- istanze reiterate o di mero riesame e, cioè, quelle che hanno a oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere (lettera d). Non si considerano istanze di mero riesame quelle in cui vengono indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente. Va da sé che si deve trattare di elementi utili, ovvero potenzialmente rilevanti ai fini della risposta all'interpello;
- istanze che vertono su materie oggetto delle procedure espressamente escluse dalla disciplina comune degli interpelli contenuta nell'articolo 11 dello Statuto e, cioè, il *ruling* internazionale e l'interpello sui nuovi investimenti; analoga esclusione vale, con riguardo a qualsiasi tipologia di interpello, per i soggetti che accedono al regime dell'adempimento collaborativo; nel cointesto di detto regime, infatti, è prevista una procedura di interpello abbreviato che, in quanto speciale, assorbe le previsioni generali contenute nell'articolo 11 (lettera e).

Tale previsione è giustificata dalla peculiarità degli istituti richiamati. Mentre, infatti, l'istituto di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973 (introdotto dal decreto legislativo... (internazionalizzazione) è il frutto di un vero e proprio accordo con l'Amministrazione finanziaria, nel caso degli interpelli sui nuovi investimenti (introdotto dall'articolo 2, del decreto legislativo..... (internazionalizzazione) il legislatore, nell'ottica di rafforzare il rapporto dell'Amministrazione finanziaria con i potenziali investitori – anche esteri – ha inteso creare uno strumento di dialogo tendenzialmente unico. L'istanza – che fa riferimento a fattispecie molto ben definite – può, infatti, riguardare profili fiscali diversi del piano di investimento e richiedere valutazioni che, secondo il modello generale dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente, sono oggetto di tipologie di interpello diverse (dai profili interpretativi a quelli anti elusivi). Non va, inoltre, sottovalutata la circostanza che mentre ai fini della istruttoria delle istanze di interpello su nuovi investimenti all'Amministrazione finanziaria è riconosciuta la facoltà di effettuare, in presenza delle condizioni richieste, accessi presso la sede del contribuente, questi poteri istruttori sono del tutto estranei alla struttura generale dell'interpello previsto dallo Statuto del contribuente. Analoghe considerazioni valgono, infine, per l'esclusione degli interpelli presentati dai contribuenti che accedono al nuovo regime dell'adempimento collaborativo che, nel quadro di un ben definito rapporto che si sostanzia nella previsione di diversi diritti e doveri delle parti, possono presentare istanze di interpello alle quali viene data risposta in tempi ridotti rispetto alle regole generali;

- istanze che interferiscono con l'esercizio dei poteri accertativi, perché vertenti su questioni per le quali sono state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza (lettera f). Comporta inammissibilità dell'istanza di interpello solo l'attività di controllo il cui avvio, alla data di presentazione della stessa, sia stato già portato formalmente a conoscenza del contribuente. Il riferimento alle "attività di controllo" va interpretato in senso ampio e comprende anche l'avvenuta presentazione di istanze di rimborso o istanze di annullamento, anche parziale, in autotutela, nonché le attività di accertamento tecnico di competenza dell'amministrazione procedente (incluse, per l'Agenzia delle Entrate, le attività propedeutiche all'attribuzione della rendita catastale).

Interpello e tutela giurisdizionale (articolo 6)

L'articolo 6, rubricato "Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso", è dedicato a dare attuazione alla previsione del comma 6 dell'articolo 6 della legge delega nella parte in cui individua come linea guida la "maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale".

Se infatti, come anticipato, l'esigenza di una tutela giurisdizionale immediata avverso le risposte alle istanze di interpello era del tutto impensabile in relazione ai pareri resi in sede di risposta alle istanze di interpello ordinario, caratterizzate dalla inidoneità a creare qualsivoglia vincolo comportamentale in capo al contribuente, la peculiarità di alcune risposte - prima di tutto quelle rese ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 8, del DPR 600 del 1973 - specialmente sotto il profilo degli effetti, ha generato un interessante e mai sopito dibattito che, proprio partendo dalla natura giuridica delle risposte rese in questa sede, si è lungamente soffermato sulla possibilità e sui limiti di una tutela giurisdizionale immediata.

Alla teoria che, pur nella necessaria valorizzazione delle differenze, anche letterali, tra le varie tipologie di interpello, conclude per la natura di tutte le risposte quali meri atti di indirizzo ed orientamento del comportamento dei destinatari, si contrapponevano, infatti, diverse tesi che - ciascuna con le proprie peculiarità - concludevano per l'assimilazione delle risposte in esame alle cosiddette "verificazioni necessarie", ossia ad una sorta di autorizzazione (da intendersi in senso ovviamente atecnico) amministrativa.

In base a questa tesi, la disapplicazione richiamata dalla norma sarebbe, in particolare, l'esito di un procedimento complesso caratterizzato dalla richiesta (istanza) del contribuente, da un lato, e dalla verifica dei presupposti da parte dell'amministrazione, dall'altro; la possibilità di disapplicare un certo regime, pertanto, non discenderebbe in via diretta dalla legge (che pur definisce, di volta in volta, i presupposti in presenza dei quali la disapplicazione è possibile), bensì dalla pronuncia dell'amministrazione che effettuerebbe un vero e proprio preliminare accertamento della sussistenza delle condizioni previste.

È evidente che la sostanziale diversità delle due posizioni esemplificativamente illustrate comportava effetti significativamente diversi sulle posizioni giuridiche dei contribuenti interessati; mentre, seguendo la prima tesi, la risposta all'istanza di interpello nessun effetto avrebbe prodotto in capo all'istante se non quello di rappresentare la manifestazione del tendenziale indirizzo dell'amministrazione sulla fattispecie concreta; seguendo l'altra impostazione, il contribuente sarebbe immediatamente leso nella sua sfera giuridica dalla risposta negativa in quanto l'effetto disapplicativo non discenderebbe ex sé dalla sussistenza delle condizioni di legge, ma dal preventivo "accertamento", in sede di istruttoria dell'interpello, da parte dell'amministrazione. Questa seconda impostazione, costituendo il presupposto per l'accesso ad una tutela giurisdizionale diretta, poneva poi l'ulteriore e non irrilevante problema - collegato alla struttura tendenzialmente impugnatoria del giudizio tributario

ed alla altrettanto tendenziale tipicità degli atti impugnabili tracciata dall'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - di classificare la risposta all'interpello, almeno funzionalmente, tra gli atti elencati dal citato articolo 19.

Il legislatore delegato si è fatto carico di offrire alcuni spunti utili per uscire dall'impasse teorico che caratterizza le risposte all'interpello, e quelle all'interpello disapplicativo in particolare, non solo - come già anticipato - inserendo in seno al comma 2 dell'articolo 11 dello Statuto la previsione secondo cui "Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione ... anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa" (con ciò, quindi, confermando che non esistono preclusioni di alcun tipo rispetto alla dimostrazione da fornire all'amministrazione anche in sede di accertamento e contenzioso), ma anche riconoscendo espressamente, al comma 1 dell'articolo 6, che le risposte alle istanze di interpello non sono mai impugnabili, salvo quelle rese in relazione agli interpelli cd. disapplicativi per le quali, in sede di ricorso proposto avverso il successivo ed eventuale atto impositivo, il contribuente può far valere eventuali doglianze riferibili alla risposta resa dall'amministrazione.

Si tratta, come noto, del sistema della cosiddetta "tutela differita" che, partendo dalla autonoma non impugnabilità dell'atto in sé, ne sposta tuttavia la tutela giurisdizionale in corrispondenza del ricorso avverso un atto successivo, funzionalmente e causalmente collegato.

Va da sé che l'impugnazione differita, essendo configurata dal legislatore come facoltà e non obbligo del contribuente, non comporta alcuna preclusione in ordine alla contestazione in giudizio delle argomentazioni contenute nella risposta all'interpello (tendenzialmente confluite nell'atto impositivo) anche in assenza di un'espressa impugnazione del parere in sede di ricorso avverso l'atto.

Sempre in considerazione delle peculiarità delle risposte rese in sede di interpello disapplicativo, che restano ormai l'unica categoria di interpelli obbligatori nel sistema, il comma 2 dell'articolo 6 riconosce ai contribuenti un'ulteriore ed importante tutela relativa alla fase accertativa, costruita sul modello delle contestazioni delle operazioni abusive di cui al nuovo articolo 10 bis dello Statuto. Il citato comma 2 prevede, infatti, che qualora sia stata fornita risposta alle istanze di interpello disapplicativo - sempre che si tratti di una risposta di merito e, quindi, non di una pronuncia procedurale di inammissibilità - l'indebita fruizione di deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo deve essere contestata con atto separato, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni. Si tratta di speciali regole procedurali - le medesime, appunto, previste per l'abuso del diritto - destinate a garantire un efficace confronto con l'amministrazione finanziaria (è previsto, infatti, che tra la data di ricevimento dei chiarimenti o di inutile decorso del termine assegnato al contribuente a tal fine e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo non intercorrano meno di sessanta giorni) e a salvaguardare il diritto alla difesa (è prevista, infatti, la motivazione cd. "rafforzata" dell'eventuale atto impositivo che deve dar conto anche delle deduzioni difensive fornite dal contribuente).

Il comma 3 dell'articolo 6, infine, a conferma della natura delle risposte quali meri pareri, che peraltro non comportano mai preclusioni in ordine alla possibilità di fornire la dimostrazione richiesta dalla legge ai più diversi fini anche nelle successive fasi di accertamento e contenzioso, ribadisce che rispetto ai dati, alle notizie ed alle informazioni fornite dal contribuente ai fini delle risposte ad interpello non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (che nelle linee generali trova, a sua volta, corrispondenza nelle previsioni dell'articolo 52, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) a mente dei quali notizie e dati non adottati, informazioni e documenti non

forniti non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa.

Disposizioni finali (articoli 7 e 8)

L'articolo 7 contiene le modifiche e le abrogazioni espresse necessarie al coordinamento tra la revisione generale della disciplina degli interpelli illustrata nei punti precedenti e il contesto normativo di riferimento, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 9 e 6, comma 6 della legge delega.

La revisione della disciplina degli interpelli prefigurata dal legislatore delegante presuppone, da un lato, che vengano aggiornati i riferimenti normativi presenti nelle norme sostanziali vigenti e, dall'altro lato, che venga resa effettiva l'eliminazione delle forme obbligatorie di interpello intervenendo sulle disposizioni sostanziali in cui l'interpello figura quale condizione di accesso a determinati regimi fiscali ovvero come presupposto per la disapplicazione di norme di sfavore.

Come per gli altri istituti prefigurati dall'articolo 6 della legge delega, tuttavia, la valorizzazione dei profili collaborativi nel rapporto fisco-contribuente richiede uno sforzo in termini di maggiore trasparenza, di cui è espressione la richiesta al contribuente di effettuare, in relazione a determinate situazioni, una segnalazione all'amministrazione. La segnalazione, che consiste, in particolare, nella separata indicazione di determinati componenti reddituali o elementi conoscitivi nella prima dichiarazione utile, rappresenta, dunque, una nuova esigenza avvertita dal legislatore della delega finalizzata a realizzare la *disclosure* del contribuente rispetto a situazioni e/o operazioni meritevoli di un monitoraggio particolare.

Dette situazioni, in coerenza con i criteri di omogeneizzazione e semplificazione contenuti nella legge delega ed analogamente alla disciplina contenuta nel decreto internazionalizzazione, coincidono, in linea di massima, con i casi in cui il contribuente ritiene sussistenti le condizioni previste per l'accesso a un determinato regime ovvero per la disapplicazione di una determinata disposizione ma non ha presentato istanza di interpello, ovvero, pur avendolo presentato, ha ricevuto una risposta negativa dalla quale intende discostarsi.

L'omessa effettuazione delle segnalazioni previste dall'articolo 7 non preclude al contribuente la possibilità di dimostrare la sussistenza dei suddetti elementi ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa della fattispecie; tuttavia, a presidio della effettività della segnalazione, l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà dei dati comportano l'irrogazione della sanzione prevista, in generale, dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l'incompleta o inesatta indicazione nelle dichiarazioni fiscali di ogni elemento prescritto per il compimento dei controlli.

Nell'adeguare le norme sostanziali al nuovo sistema di interpelli, l'articolo 7 raggruppa le norme in base al tipo di procedura fino ad oggi seguita per le relative istanze.

Interventi sugli interpelli ordinari "spuri"

I commi da 1 a 4 intervengono sugli interpelli che attualmente sono presentati secondo la procedura di cui all'articolo 11 dello Statuto (interpello ordinario), pur avendo finalità diverse da quelle che normalmente caratterizzano l'interpello ordinario: queste istanze, per le ciascuna delle quali la legge definisce in maniera puntuale tanto i presupposti in relazione ai quali le stesse possono essere presentate, quanto gli elementi che devono essere indicati dal contribuente, sono tipicamente finalizzate a verificare la sussistenza delle condizioni e l'idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'accesso a specifici regimi fiscali. Esse, pertanto, sono state tutte ricondotte all'interpello "probatorio" previsto dalla lettera c) del nuovo comma 1 dell'articolo 11 dello Statuto.

In attuazione dei principi richiamati, il comma 1 interviene sull'articolo 113 del TUIR, contenente la disciplina delle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari. La norma consente agli enti creditizi di chiedere all'Agenzia delle entrate, secondo la procedura per la presentazione degli interpelli ordinari, che il regime di *participation exemption* di cui all'articolo 87 del TUIR non si applichi alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria. La riscrittura operata chiarisce che gli enti creditizi possono optare per la non applicazione del regime della *participation exemption* ogniqualvolta ricorrano le condizioni previste dalla legge, che non devono essere preventivamente verificate dall'Agenzia delle Entrate. Il contribuente che desidera acquisire preventivamente il parere dell'Agenzia sulla sussistenza delle menzionate condizioni può, tuttavia, presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto. L'ente creditizio che non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del reddito gli elementi conoscitivi essenziali da individuare con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 interviene sulla continuazione del consolidato nazionale in presenza di determinate operazioni straordinarie, modificando l'articolo 124, comma 5 del TUIR. La disposizione chiarisce che in caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non inclusi nel consolidato, il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può comunque interpellare l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto. L'intervento è completato dall'introduzione, nell'articolo 124, di un nuovo comma 5-*bis* che richiede alla società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, la segnalazione di detta circostanza nella dichiarazione dei redditi. La modifica dell'articolo 124, comma 5, del TUIR incide necessariamente sull'interpretazione da dare alle previsioni contenute nell'articolo 13, comma 2, del D.M. 9 giugno 2004, attuativo della disciplina del consolidato nazionale: anche nei casi rientranti nel campo di applicazione di tale ultima disposizione (ad esempio, scissione totale della consolidante), pertanto, il consolidato potrà continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime, ferma restando la possibilità, per il contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto e salva, in ogni caso, l'effettuazione della segnalazione in dichiarazione nei casi di mancato interpello o di risposta negativa.

Il comma 3 modifica l'articolo 132 del TUIR, eliminando l'obbligo di interpello preventivo dalle condizioni previste per l'accesso al regime del consolidato mondiale previsto dagli articoli 130 ss. Al contribuente viene comunque riconosciuta la facoltà di interpellare l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. Di conseguenza, viene abrogata la lettera d-*bis*) del comma 2, slegando così la comunicazione dell'avvenuto esercizio dell'opzione dalla risposta all'interpello e riconducendola alla regola prevista per il consolidato nazionale dall'articolo 5 del D.M. 9 giugno 2004, applicabile in virtù del combinato disposto articoli 142, comma 1, del TUIR e 9, comma 7 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247. Anche per il consolidato mondiale, pertanto, l'avvenuto esercizio dell'opzione dovrà essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Il comma 4 apporta una modifica di mero coordinamento all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, che inserisce nell'articolo 167 del TUIR un rinvio all'interpello previsto dall'articolo 21 della legge 413 del 1991. Tale ultima disposizione, tuttavia, è abrogata dal comma 6 dell'articolo in esame. Viene dunque previsto che l'istanza di interpello facoltativo per la disapplicazione della disciplina CFC va presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto. In virtù dei rinvii contenuti negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c) 89, comma 3 del TUIR e 27 comma 4, del D.P.R. 600/1973, anche le relative istanze saranno presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto.

Interventi sugli interpelli "antielusivi"

Il secondo gruppo di modifiche riguarda le fattispecie che oggi rinviano alla procedura di interpello prevista dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (c.d. "interpello antielusivo"). All'interno di questa categoria si rinvencono interpelli funzionalmente diversi, le cui istanze sono state ricondotte alla tipologia più vicina alla loro natura.

La presentazione dell'interpello secondo le modalità di cui al citato articolo 21 si applica, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 11, comma 13, della medesima legge n. 413 del 1991, alle istanze concernenti l'applicazione dell'articolo 110, commi 10 e 12, del TUIR e, dunque, la deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra l'istante e le imprese residenti o localizzate in Stati o territori *black list*. In base al comma 11 del medesimo articolo 110, le limitazioni alla deduzione dei componenti negativi non si applicano qualora il contribuente fornisca la prova della sussistenza delle condizioni esimenti previste dalla legge. Il comma 5 aggiunge un periodo al comma 11 dell'articolo 110 del TUIR per chiarire che la prova richiesta può essere fornita anche mediante interpello, che avendo chiara natura probatoria, va presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto.

Il comma 6 abroga l'articolo 11, comma 13 e l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, contenenti la speciale disciplina dell'interpello c.d. "antielusivo", da ritenersi assorbita nella generale revisione della disciplina degli interpelli operata dall'articolo 1 del decreto in esame. L'abrogazione, effettuata in conformità della previsione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge delega, dà attuazione al criterio direttivo di maggiore omogeneità della disciplina degli interpelli previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge delega.

Le modifiche di cui ai commi 7 e 8 riguardano le altre ipotesi di interpello "antielusivo" ancora previste dall'ordinamento e, cioè, gli interpelli relativi all'applicazione dell'articolo 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 (interposizione fittizia) e dell'articolo 108 del TUIR (classificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza).

I primi hanno carattere realmente antielusivo e sono dunque riconducibili all'interpello "antiabuso" previsto dalla lettera d) del nuovo articolo 11, comma 1, dello Statuto. Di conseguenza, il comma 7 inserisce un rinvio a tale interpello nell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

I secondi, invece, hanno carattere più strettamente qualificatorio e sono riconducibili all'interpello previsto dalla lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 11 dello Statuto. Di conseguenza, il comma 7 inserisce un rinvio a tale interpello nell'articolo 108 del TUIR.

Nessuno degli interpelli oggi riconducibili alla categoria degli antielusivi è previsto come obbligatorio. Il comma 11 dell'articolo 110 del TUIR già prevede un obbligo di *disclosure* relativamente ai componenti negativi derivanti da operazioni con Paesi *black list*.

Interventi sugli interpelli "disapplicativi"

Il terzo gruppo di modifiche riguarda le fattispecie che oggi rinviano alla procedura di interpello prevista dall'articolo 37-*bis*, comma 8, del D.P.R. 600/1973 e dal relativo decreto attuativo (DM 19 giugno 1998, n. 259). Sebbene questa tipologia di interpelli nasca con lo scopo precipuo di disapplicare disposizioni antielusive specifiche, e sia dunque tendenzialmente riconducibile alla previsione di cui al comma 2 del nuovo articolo 11 del TUIR, nel corso degli anni sono state ricondotte a questa procedura interpelli sostanzialmente probatori (interpelli delle società di comodo e in materia di aiuto alla crescita economica), per i quali, quindi, è stato previsto l'inquadramento all'interno della lettera c) del menzionato comma 1.

Tutti gli interpelli che oggi sono gestiti secondo la procedura prevista dall'articolo 37-*bis*, comma 8, del D.P.R. 600/1973 e dal relativo decreto attuativo sono considerati obbligatori. Per alcuni di questi interpelli, dunque, l'eliminazione della verifica amministrativa *ex ante* della fattispecie comporta la responsabilizzazione, in chiave collaborativa, del contribuente, attraverso un onere di *disclosure*. Al contribuente, peraltro, è rimessa la scelta in ordine allo strumento, tra interpello e dichiarazione, a lui più conveniente per l'effettuazione della prevista *disclosure*.

Oltre a questo, la previsione di importanti peculiarità nell'accertamento in sede amministrativa e giurisdizionale delle fattispecie riconducibili alla previsione del comma 2 del nuovo articolo 11 dello Statuto ha consigliato l'inserimento di un espresso richiamo all'interpello citato nelle disposizioni sostanziali.

Le modifiche descritte sono state inserite, in primo luogo, negli articoli del TUIR che limitano il riporto delle perdite in conseguenza dell'effettuazione di operazioni straordinarie e, segnatamente, nell'articolo 84 (comma 9), nell'articolo 172 (comma 10). In tutti questi casi, è stato previsto che, al fine di disapplicare le disposizioni che limitano il riporto delle perdite, il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Previsioni di analogo tenore sono state inserite, inoltre, nell'articolo 109 del TUIR (comma 11), al fine di consentire la disapplicazione delle disposizioni in materia di *dividend washing* anche in sede di interpello presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dello Statuto.

Come evidenziato, gli interpelli delle società di comodo, attualmente ricondotti nell'alveo degli interpelli disapplicativi, presentano caratteristiche che li rendono più correttamente assimilabili agli interpelli probatori di cui alla lettera c) del nuovo articolo 11, comma 1, dello Statuto. Per le società e gli enti non operativi ai sensi dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1994, n. 724, infatti, l'accesso al regime ordinario di tassazione è subordinato alla dimostrazione non già della assenza di effetti elusivi non altrimenti specificati dalla legge (come richiesto dal comma 2 del nuovo articolo 11, dello Statuto, che riprende sul punto la formulazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo certezza), ma alla sussistenza delle situazioni oggettive che, ai sensi del comma 4-*bis* del citato articolo 30, hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito determinati presuntivamente ai sensi del medesimo articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4. Per queste ragioni, il comma 12 interviene sulla disciplina delle società di comodo inserendo un rinvio espresso all'interpello presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto. Viene, inoltre, chiarito che la presentazione della relativa istanza non costituisce un onere per il contribuente che non ritiene di dover applicare la disciplina in esame ma è in ogni caso facoltativa; tuttavia, il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-*bis* ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda il regime di aiuto alla crescita economica (ACE) di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 integra il comma 8 del medesimo articolo 1 chiarendo che il contribuente ha facoltà di interpellare l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto al fine di dimostrare che le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Le operazioni richiamate sono quelle che comportano le limitazioni all'operatività del regime previste dalle disposizioni antielusive contenute nel decreto 14 marzo 2012. Come negli altri casi di interpelli probatori, la prova dell'assenza di duplicazioni del beneficio può essere fornita sia in sede di interpello, sia successivamente. Il contribuente che ha effettuato le richiamate operazioni e intende fruire pienamente del beneficio ACE ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi da individuarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Altri interventi di coordinamento

Gli interventi di cui ai commi 14 - 16, infine, sono volti a coordinare la nuova disciplina dell'interpello con le previsioni dei recenti decreti legislativi ... (certezza) e ... (internazionalizzazione), anch'essi emanati in attuazione della legge delega.

In particolare, il comma 14 armonizza la formulazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo ... (certezza del diritto), che prevede la disapplicazione delle disposizioni antielusive specifiche, con quella del comma 2 dell'articolo 11, comma 1, dello Statuto, dove si introduce il relativo interpello disapplicativo. In entrambe le disposizioni risulta così esplicitata la possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la dimostrazione in ordine alla disapplicazione delle disposizioni antielusive specifiche, non solo in sede di interpello preventivo, ma anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Il comma 15 sostituisce il comma 5 del nuovo articolo 10-*bis* dello Statuto, prevedendo che l'interpello finalizzato a conoscere se le operazioni effettuate costituiscono fattispecie di abuso del diritto è presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) del medesimo Statuto.

Il comma 16, infine, integra l'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo ... (internazionalizzazione), per chiarire che l'istanza per interpellare l'Agenzia delle entrate in merito all'esistenza di una stabile organizzazione estera del contribuente va presentata ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 11 dello Statuto (si tratta, infatti, di un interpello qualificatorio).

L'articolo 8 contiene il rinvio a Provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali che dovranno fornire indicazioni strettamente operative concernenti, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze, gli uffici delle Agenzie competenti alla ricezione ed alla risposta, le modalità di comunicazione delle risposte stesse nonché ogni altra eventuale regola concernente la procedura.

La scelta del Provvedimento direttoriale appare coerente non solo con i contenuti assegnatigli (di tipo, come ricordato, strettamente operativo), ma anche con i recenti interventi contenuti nel decreto

internazionalizzazione che contengono un rinvio a provvedimenti direttoriali per regolamentazioni analoghe. Si tratta, in particolare:

- dell'articolo 1 rubricato "Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale" (che sostituisce l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269 in tema di ruling internazionale) che contiene un rinvio al Provvedimento del Direttore per l'individuazione dell'ufficio competente ai fini della presentazione della richiesta di accordo preventivo e delle modalità con le quali il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa;
- dell'articolo 2, comma 6, rubricato "Interpello sui nuovi investimenti" che rinvia ad un provvedimento direttoriale per l'individuazione dell'ufficio competente al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa.

Per ciò che concerne gli enti territoriali, ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, si prevede che:

- le regioni a statuto ordinario regoleranno la materia in attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo I;
- le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel titolo I;
- gli enti locali provvederanno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal Titolo I in rassegna.

Infine, al comma 4, si prevede che alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

TITOLO II

L'art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23, delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del processo del contenzioso tributario, attualmente disciplinato dal decreto 31 dicembre 1992, n. 546.

Il presente decreto legislativo, al **TITOLO II** intervenendo dopo quasi venti anni dall'ultima riforma processual-tributaria, si colloca in un quadro macroeconomico completamente difforme rispetto a quello del 1996 e in un sistema normativo caratterizzato da una continua evoluzione di alcuni istituti dell'ordinamento tributario generata anche dalle diverse riforme che hanno interessato la maggior parte dei tributi.

Si ritiene preliminarmente opportuno riportare alcuni dati statistici estrapolati dalla relazione annuale sullo stato del contenzioso tributario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che consentono di avere la dimensione dello stato attuale di tale contenzioso sul territorio nazionale.

In primo luogo, il numero dei ricorsi pendenti nei due gradi di giudizio di merito si è progressivamente ridotto, passando da circa 2,4 milioni nel 1996 a circa 570 mila rilevati nell'anno 2014.

I ricorsi presentati nell'anno 2014 presso le Commissioni tributarie riguardano controversie il cui valore ammonta a più di 30 miliardi di euro. In particolare, il valore dei ricorsi di primo grado presentati nel 2014 ammonta ad oltre 17 miliardi di euro; circa il 70% di tali ricorsi ha per oggetto controversie di valore fino a 20.000 euro (valore complessivo 0,5 miliardi di euro). Rispetto ai dati registrati nel 2011 il numero dei ricorsi presentati nel 2014 ha subito una contrazione di circa il 30%. Tale riduzione è stata generata anche dalla introduzione dell'istituto della mediazione di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/96, che ha riguardato i soli atti posti in essere dall'Agenzia delle entrate con valore non superiore ai 20.000 euro.

Nel giudizio di secondo grado, il valore degli appelli presentati nel 2014 ammonta a circa 13 miliardi di euro; di questi circa il 54% ha per oggetto controversie di valore fino a 20.000 euro (valore complessivo 0,186 miliardi di euro).

Circa il 56% dei ricorsi instaurati in primo grado presentano un'istanza di sospensione della riscossione dell'atto impugnato e nei due gradi di giudizio le relative spese risultano compensate per oltre il 70% dei casi. L'istituto della conciliazione in primo grado si attesta a circa l'1% delle definizioni complessive (n. 2.238).

La durata media del processo tributario per il primo grado di giudizio è di circa 2 anni e 8 mesi, mentre nel secondo grado è di circa 2 anni.

Il quadro sopra rappresentato mostra chiaramente che l'attuale contenzioso è caratterizzato da un numero elevato di controversie di modesto valore, da una forte richiesta della sospensione degli atti di riscossione da parte del contribuente, da uno scarso utilizzo dell'istituto deflattivo della conciliazione in

pendenza di giudizio di primo grado e da un elevato utilizzo della compensazione delle spese di giudizio da parte dei giudici di merito.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'intervento normativo, volto a superare le predette criticità, si è mosso prevalentemente sulle seguenti principali direttrici:

- 1) l'estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso (art. 10 c. 1 lett. a) della delega);
- 2) l'estensione della tutela cautelare al processo tributario (art. 10 c. 1 lett. b) n. 9 della delega);
- 3) l'immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti (art. 10 c. 1 lett. b) n. 10 della delega).
- 4) l'ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie (art. 10 c. 1 lett. a) n. 3 della delega);
- 5) il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio (art. 10 c. 1 lett. b) n. 11 della delega).

Riguardo al punto 1) si è ritenuto opportuno estendere il reclamo finalizzato alla mediazione (art. 17-bis del decreto) a tutte le controversie indipendentemente dall'ente impositore (finora l'istituto era riservato alle sole cause dell'Agenzia delle Entrate).

In particolare, con l'estensione del reclamo alle controversie degli enti locali, si spera di ottenere una consistente riduzione del relativo contenzioso, come è già avvenuto per l'Agenzia delle Entrate

Si è ritenuto al momento di lasciare inalterato il tetto di 20.000 euro di valore delle cause per le quali è obbligatorio il reclamo, anche in considerazione del fatto che il tetto è idoneo a ricomprendere la quasi totalità delle cause degli enti locali (il 75% delle quali è di valore inferiore ai 3.000 euro).

Non si è ritenuta necessaria la scelta un "organo terzo" che decida sul reclamo; se ciò può apparire necessario per una mediazione di tipo civile (in tema di diritti disponibili), una simile scelta non appare opportuna in campo tributario. In questo campo infatti l'istituto del reclamo appare essere più espressione dell'esercizio di un potere di autotutela dello stesso ente impositore, che va stimolato ed incoraggiato; ciò allo scopo di indurre ogni Amministrazione a rivedere i suoi errori prima dell'intervento del giudice. È stata invece ribadita l'autonomia, all'interno dell'ente, del soggetto che deve decidere sul reclamo, per consentire un corretto esercizio del relativo potere.

Il reclamo è stato inoltre esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite ecc.) che a causa del valore indeterminabile ne sarebbero state escluse, e dal punto di vista soggettivo è stata esteso sia agli Agenti della riscossione (Equitalia) che ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (i concessionari della riscossione, per gli enti che non si avvalgono dell'Agente Equitalia).

Infine, con le modifiche apportate all'articolo 17-bis anche le controversie proposte avverso atti reclamabili possono essere oggetto di conciliazione; ciò al fine di potenziare gli istituti deflattivi sia nella fase anteriore alla instaurazione del giudizio che in pendenza di causa.

Per quel che riguarda la **conciliazione** è stata estesa anche al giudizio di appello. Le relative disposizioni sono state riformulate allo scopo di eliminare dubbi interpretativi e per ricomprendervi espressamente anche i casi di accordi che prevedono pagamenti in favore del contribuente (nelle controversie su rimborsi).

2) La tutela cautelare è stata estesa a tutte le fasi del processo, codificando la giurisprudenza che solo da alcuni anni l'aveva ritenuta pienamente ammissibile.

È stato così previsto:

a) che il contribuente può chiedere la sospensione dell'atto impugnato in presenza di un danno grave ed irreparabile;

b) che le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto nel c.p.c.;

c) che il giudice possa subordinare i provvedimenti cautelari ad idonea garanzia, la cui disciplina di dettaglio è rimessa a un D.M.; ciò consentirà di eliminare, o quantomeno ridurre notevolmente, le contestazioni tra le parti sulla idoneità della garanzia stessa.

Sono stati inoltre disciplinati nel dettaglio gli effetti della sospensione della sentenza, in ordine alla riscossione graduale dei tributi richiesti nell'atto impositivo.

3) L'applicazione del principio di immediata esecutività delle sentenze è stato recepito tenendo conto delle peculiarità del processo tributario, strutturato pur sempre come un giudizio amministrativo di impugnazione di atti autoritativi, ancorchè nei confronti di un giudice che ha cognizione piena del rapporto.

Si è quindi stabilito quanto segue.

a) **L'esecutività riguarda le sole sentenze aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo, ovvero un'azione di restituzione di tributi in favore del contribuente.** Per le altre controversie (invero di numero esiguo) quali ad esempio quelle sulla qualifica di ONLUS, ovvero su esenzioni fiscali, sulle rendite catastali ecc., si è ritenuto preferibile mantenere il principio della coincidenza tra esecutività e giudicato. Ciò allo scopo di una maggiore certezza delle situazioni giuridiche. D'altro canto per lo stesso motivo anche nel processo civile esistono categorie di sentenze (in particolare quelle costitutive o traslative della proprietà) per le quali l'efficacia è subordinata al giudicato. In conclusione per questo tipo di controversie si è ritenuto che l'immediata esecutività di ogni pronuncia fosse suscettibile di creare problemi applicativi ed ulteriore contenzioso. Si pensi, ad esempio, ad una rendita catastale il cui importo rileva ai fini IRPEF, IMU ecc.; l'esecutività di una sentenza di primo grado che ne modificasse l'importo comporterebbe la necessità di rettificare le relative dichiarazioni dei redditi o IMU; una successiva riforma in appello potrebbe poi ripristinare l'originario importo, e così via. Invece la modifica definitiva della rendita con una sentenza passata in

giudicato consentirebbe da un lato di rettificare le relative dichiarazioni fiscali sulla base di un dato certo e non aleatorio; dall'altro di ottenere il rimborso di quanto nel frattempo corrisposto sulla base di una rendita eccessiva. La giurisprudenza è costante nel ritenere, ad esempio, che nei casi di una controversia sull'esenzione da un tributo, l'Amministrazione all'esito del giudizio ad essa sfavorevole, debba provvedere d'ufficio al rimborso di quanto versato medio tempore dal contribuente in base all'atto annullato (Cass. 1967/2005; n. 24408/2005; n. 10010/2006).

b) L'esecutività della sentenza in favore dell'Amministrazione consentirebbe di esigere l'intero tributo già dopo la sentenza di primo grado (attualmente l'art. 68 del decreto prevede che ne diventino esigibili solo i 2/3). Si è ritenuto preferibile lasciare inalterato il meccanismo della riscossione frazionata del tributo previsto dall'articolo 68, sul presupposto che l'intenzione del legislatore non fosse quella di aggravare la situazione dei contribuenti nell'ambito di un contenzioso ancora "*sub judice*". Tale scelta inoltre verrebbe a bilanciare il maggior onere a carico del contribuente per quel che concerne l'esecuzione delle sentenze di rimborso a suo favore (v. successivo punto c).

c) L'esecutività immediata delle sentenze di condanna in favore del contribuente. L'attuazione di tale importante e del tutto innovativo principio (ad oggi l'esecutività per tali pronunce si realizza solo con il giudicato), ha dovuto tener conto delle peculiarità del giudizio tributario, che vede contrapposti una parte pubblica ed una privata.

Ne consegue che mentre per la prima non vi sono di norma problemi di insolvenza, per la parte privata occorre tener conto di tale possibilità, e cioè del rischio che una volta ottenuto – in virtù di una sentenza esecutiva ma impugnata dall'Amministrazione – il pagamento di una somma a titolo di rimborso, non sia più possibile il recupero delle somme erogate in caso di successiva riforma della sentenza. Da ciò la scelta di subordinare il pagamento di somme in favore del contribuente ad una idonea garanzia, il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio, con le seguenti eccezioni:

- pagamenti di somme fino a **10.000 euro**;
- restituzione delle somme pagate in corso di causa, a norma dell'art. 68, comma 2, del decreto (qualunque sia l'importo).

In questi casi pertanto l'esecutività della sentenza sarà incondizionata.

La necessità in via generale di una garanzia (per le somme eccedenti il predetto importo) ha anche l'indubbio vantaggio di evitare che la parte pubblica nei casi di impugnazione di una sentenza che la condanni a rimborsare somme al contribuente, sia indotta a chiedere sistematicamente la sospensione degli effetti della sentenza. Ciò al fine di evitare rischi di responsabilità per danno erariale per l'ipotesi in cui, in caso di successiva riforma della sentenza, non fosse più possibile recuperare le somme per insolvenza del contribuente.

La previsione di una garanzia quindi (il cui onere è solo anticipato dal contribuente a cui verrà rimborsato in caso di esito favorevole del giudizio definitivo), da un lato evita rischi per l'erario, dall'altro impedisce un incremento esponenziale delle richieste di sospensiva, con gli inevitabili aggravii che ciò comporterebbe in termini di oneri per le parti e sovraccarico dell'apparato giudiziario.

Ovviamente, il contribuente resterà libero di non chiedere l'immediata esecuzione della sentenza (qualora non intenda anticipare gli oneri della garanzia o anche solo per non dover rischiare di restituire le somme ottenute con gli interessi) e di preferire l'attesa di un giudicato che gli consentirà di ottenere quanto gli spetta, con gli interessi di legge medio tempore maturati, senza fornire alcuna garanzia.

d) Modalità di esecuzione della sentenza. Sempre la peculiarità del processo tributario ha fatto ritenere preferibile la scelta del giudizio di ottemperanza come esclusivo sistema di esecuzione di tutte le sentenze, definitive e non.

Si è pertanto stabilito che lo strumento previsto dall'art. 70 del decreto sia utilizzabile:

- per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato;
- per l'esecuzione delle sentenze anche solo esecutive;
- per ottenere il rimborso delle somme da restituire al contribuente ai sensi dell'art. 68 comma 2.

Si è inoltre previsto che per i rimborsi fino a 10.000 euro e quelli relativi alle spese di lite, la Commissione operi in sede di ottemperanza come giudice monocratico (data la relativa semplicità della esecuzione della sentenza, in cui non è necessaria neppure la garanzia), con ciò attuando parzialmente la delega sul punto. Per il resto si è ritenuto che la specialità della materia tributaria, stante la sua complessità spesso indipendente dal valore della causa, non renda consigliabile l'introduzione del giudice monocratico negli altri giudizi.

La scelta della esclusività del giudizio di ottemperanza come unico strumento per la esecuzione delle sentenze si ritiene giustificata:

- dalla peculiarità delle sentenze emesse nel processo tributario, dove spesso anche il calcolo delle somme dovute a titolo di rimborso di imposta non è agevole, essendo necessaria comunque un'attività dell'ufficio per la determinazione degli interessi per i vari periodi interessati; inoltre la necessità di una garanzia per le condanne in favore del contribuente al rimborso di somme superiori a 10.000 euro, avrebbe creato notevoli problemi alle segreterie per il rilascio delle formule esecutive, non potendosi pretendere da tali uffici un controllo sulla idoneità della garanzia stessa;
- dalla particolare efficacia della procedura di ottemperanza, che consente – anche con la nomina di un commissario *ad acta* – di ottenere in tempi relativamente brevi l'adempimento dell'Amministrazione, con il rimborso delle relative spese;
- dal fatto che l'ordinaria procedura esecutiva (oltre ad aggravare lo stato della giustizia civile), non garantisce spesso il soddisfacimento dell'interesse del contribuente, anche per le note difficoltà di agire in via esecutiva sui beni di soggetti pubblici.

Si è ritenuto, infine, che lo strumento dell'ottemperanza, sia di sentenza definitiva che solo esecutiva, possa essere utilizzato anche nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997, stante la natura pubblica dell'Agente e l'attività oggettivamente pubblica posta in essere dai concessionari (privati).

4) Per quanto concerne la revisione delle soglie di valore delle controversie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente, si è previsto l'innalzamento da 2.582,28 euro a 3.000 euro; si è inoltre ampliata la categoria dei soggetti abilitati alla difesa tecnica inserendo anche i dipendenti dei CAF per le controversie che scaturiscono da adempimenti posti in essere dagli stessi centri di assistenza fiscale.

5) Si è poi rafforzato il principio in base al quale le spese di lite seguono la soccombenza, introducendo l'obbligo per il giudice tributario di attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 92, secondo comma, del c.p.c., come modificato dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; il suddetto principio è esteso anche alla fase cautelare in cui il giudice è tenuto a decidere anche sulle spese di giudizio.

ARTICOLO 9

Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

L'attuazione della delega nella parte relativa al contenzioso tributario, è avvenuta sotto forma di "novella" del testo del decreto legislativo n. 546/1992 (di seguito "il decreto"), introducendo modifiche e integrazioni dei vigenti articoli del suddetto decreto, abrogando disposizioni ormai prive di utilità ovvero annullate a seguito di sentenze della Corte Costituzionale. Si è, altresì, provveduto a modificare altre disposizioni strettamente correlate al citato decreto.

Di seguito sono elencati gli articoli che sono stati oggetto di modifica o di nuova introduzione nel decreto.

Articolo 9, comma 1, lettera a)

Modifiche all'art. 2 (Oggetto della giurisdizione tributaria)

La modifica del **comma 1** si è resa necessaria per adattare il testo alla sentenza n. 130/2008 della Corte Costituzionale, che ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguivano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.

Al successivo **comma 2** la eliminazione delle parole "*relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie*", si è resa necessaria per adattare il testo alle sentenze n. 64/2008 e 39/2010 della Corte Costituzionale, che ne avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.

Articolo 9, comma 1, lettera b)

Modifiche all'art. 4 (Competenza per territorio)

Il testo dell'art. 4 è stato aggiornato eliminando dizioni ormai superate.

Articolo 9, comma 1, lettera c)

Modifiche all'art. 10 (le parti)

Con le modifiche apportate all'articolo in esame sono state individuate puntualmente le parti del processo tributario. Trattasi del contribuente, delle Agenzie fiscali, degli altri enti impositori (ad esempio, le regioni, gli enti locali, le camere di Commercio, ecc.) e dell'agente di riscossione che hanno emesso l'atto impugnato (atto impositivo o diniego di rimborso o di agevolazione), ovvero che non hanno emesso l'atto richiesto (ad es. ipotesi di silenzio – rifiuto ad una richiesta di rimborso). Rientrano tra le parti processuali anche i soggetti privati di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che svolgono le attività di liquidazione e di accertamento, di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Si conferma la disposizione secondo la quale qualora l'ufficio dell'Agenzia delle entrate abbia una competenza diffusa su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sta in giudizio innanzi alle Commissioni tributarie l'ufficio al quale spettano *ex lege* le attribuzioni sul rapporto controverso. In sostanza, in tale ultimo caso, la legittimazione processuale non è in capo all'ufficio delle entrate che ha adottato l'atto, bensì all'ufficio competente in base al generale criterio del domicilio fiscale del contribuente.

Articolo 9, comma 1, lettera d)

Modifiche all'art. 11 (capacità di stare in giudizio)

Con la modifica operata al **comma 2** dell'articolo 11, viene estesa la capacità di stare in giudizio direttamente all'ufficio dell'Agente della riscossione, al pari degli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Inoltre, la legittimazione processuale e la difesa diretta delle cancellerie e delle segreterie degli uffici giudiziari è prevista, limitatamente al contenzioso in materia di contributo unificato, non solo per il giudizio di primo grado ma anche per quello innanzi alle commissioni tributarie regionali. Trattasi, infatti, di uffici che provvedono alla liquidazione e all'accertamento del contributo unificato di cui all'art. 9 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, che si configura come un vero e proprio tributo, rientrante in quanto tale nella giurisdizione tributaria.

Articolo 9, comma 1, lettera e)

Modifiche all'art. 12 (L'assistenza tecnica)

La disposizione in esame ribadisce la regola generale dell'obbligatorietà dell'assistenza tecnica nelle controversie tributarie, salvo i casi di contenziosi di modico valore.

Non sono invece tenuti a dotarsi di difensore abilitato gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Con riguardo ai contenziosi di modico valore, il nuovo **comma 2** dell'articolo 12 eleva a 3.000 euro il limite entro il quale i contribuenti possono stare in giudizio personalmente. Per l'individuazione del valore si conferma l'attuale criterio in base al quale il valore è determinato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie aventi ad oggetto esclusivamente irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

I **commi 3, 5 e 6** del predetto articolo 12 elencano distintamente le categorie di soggetti abilitati all'assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie, operando una differenziazione tra:

- coloro che possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie [lettere da a) a d) del comma 3];
- coloro che sono abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi ad oggetto materie specifiche [**lettera e) del comma 3**, lettere da a) a g) del comma 5 e comma 6];
- coloro che possono assistere esclusivamente alcune categorie di contribuenti [lettere e) , f) e g) e **h)** del comma 3].

In particolare, con riguardo a tale ultima categoria, il comma 3 attribuisce anche ai dipendenti dei CAF di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, la difesa innanzi alle Commissioni tributarie. I predetti dipendenti possono difendere esclusivamente i propri assistiti in contenziosi tributari che scaturiscono dall'attività di assistenza loro prestata dal CAF (ad es. rettifica della detrazione di spese mediche esposte in dichiarazione compilata e trasmessa dal CAF). La disposizione, tuttavia, prevede che i dipendenti dei CAF, per esercitare la difesa tecnica debbano essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di professionalità:

- diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o del diploma di ragioneria;
- relativa abilitazione professionale.

Le disposizioni contenute nel **comma 4** dell'articolo 12 affidano al Dipartimento delle finanze il compito di gestire gli elenchi dei soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 3. L'accentramento delle procedure in capo al solo Dipartimento delle finanze di funzioni, attualmente

ripartite tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, risponde all'esigenza di garantire imparzialità e una maggiore efficienza nella gestione di detti elenchi.

Lo stesso **comma 4** dell'articolo 12 del decreto, prevede l'adozione di un regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di disciplinare le modalità di tenuta dell'elenco in esame ed individuare i casi di incompatibilità, di diniego, di sospensione e di revoca della iscrizione all'elenco. Per la definizione delle suddette fattispecie si dovrà tenere conto dei principi contenuti nel codice deontologico forense, atteso che nell'ambito dell'assistenza tecnica l'attività defensionale propria dell'avvocatura risulta essere prevalente. Si prevede, altresì, che il citato elenco, opportunamente aggiornato, sia pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di renderlo costantemente conoscibile dalle parti processuali, dal collegio giudicante e dai terzi.

Il **comma 10** dell'articolo 12 disciplina le ipotesi di difetto di rappresentanza o di autorizzazione, rinviando alle disposizioni contenute nell'articolo 182 del c.p.c, in base alle quali il giudice invita le parti a regolarizzare gli atti e documenti, assegnando un termine perentorio entro il quale è possibile sanare i relativi vizi, con efficacia retroattiva. Inoltre, il comma citato prevede che la predetta attività può essere svolta dal Presidente della Commissione ovvero della sezione e dal collegio. Al fine di evitare l'inutile prolungamento dei tempi del giudizio, si è quindi inteso anticipare quanto più possibile la regolarizzazione dell'eventuale vizio dell'atto processuale (ad es. difetto di procura alla lite) attribuendo indifferentemente l'iniziativa per la regolarizzazione già al Presidente della Commissione o della sezione (oltre che al collegio).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso potrà essere pronunciata dal giudice tributario soltanto all'esito dell'inottemperanza all'invito formulato alla parte a provvedere. Ciò in conformità a quanto ripetutamente statuito dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che soltanto se l'invito del giudice risulta infruttuoso, quest'ultimo deve dichiarare invalida la costituzione della parte in giudizio (da ultimo: Cass. civ. Sez. III, 11-09-2014, n. 19169 e 22-05-2014, n. 11359).

Articolo 9, comma 1, lettera f)

Modifiche all'art. 15 (Spese del giudizio)

La disposizione in esame mira a rafforzare il principio in base al quale le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza.

Il **comma 1** dell'articolo 15 stabilisce che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 15 stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto qualora vi sia soccombenza reciproca oppure sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice.

Con il comma 2-bis dell'articolo 15 si prevede che, nel caso risulti che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave la commissione tributaria la condanna, su istanza dell'altra parte, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio nella sentenza. Viene in tal modo riprodotto il contenuto dell'articolo 96, primo comma, c.p.c., in tema di responsabilità aggravata.

Il **comma 2-ter** dell'articolo 15 specifica che le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre al contributo previdenziale e all'IVA, se dovuti.

Il **comma 2-quater** dell'articolo 15 stabilisce che la statuizione sulle spese di lite deve essere contenuta anche nell'ordinanza con cui il giudice definisce la fase cautelare del giudizio. La pronuncia sull'istanza cautelare in ordine alle spese di giudizio produce effetti anche dopo l'adozione del provvedimento giurisdizionale che definisce il merito. Resta ferma, comunque, la possibilità per il giudice di disporre nella sentenza di merito diversamente in ordine alle spese di lite della fase cautelare. Trattasi di una disposizione che, analogamente a quanto previsto dall'art. 57 del Codice del Processo Amministrativo mira ad evitare un abuso delle richieste di tutela cautelare.

Con il **comma 2-quinquies** dell'articolo 15 viene confermato il principio secondo il quale i compensi spettanti agli incaricati dell'assistenza tecnica siano liquidati in base alle rispettive tariffe professionali; per i soggetti autorizzati all'assistenza tecnica dal Ministero dell'economia e delle finanze si applica, invece, la tariffa vigente per i dottori commercialisti ed esperti contabili.

Con il **comma 2-sexies** dell'articolo 15 si stabilisce che nella liquidazione delle spese a favore degli enti impositori, degli agenti della riscossione e soggetti di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, se assistiti da propri dipendenti, si applicano le tariffe previste per gli avvocati, con la riduzione del 20%. Infine, con una disposizione di favore per il contribuente, si prevede che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avviene, mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Il **comma 2-septies** dell'articolo 15 infine, conferma che le spese di giudizio sono maggiorate del 50% nelle controversie proposte avverso atti reclamabili ai sensi dell'art. 17-bis. La maggiorazione è prevista a titolo di rimborso delle spese sostenute per la fase del procedimento amministrativo. La norma ha la duplice finalità di incentivare la mediazione, oggi estesa a tutti gli enti impositori, e di riconoscere alla parte vittoriosa i maggiori oneri sostenuti nella fase procedimentale obbligatoria *ante causam*.

Il **comma 2-octies** dell'articolo 15, al fine di incentivare la deflazione del contenzioso, stabilisce che la parti che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dall'altra parte è

tenuta a sopportare le spese processuali quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della stessa proposta conciliativa.

Articolo 9, comma 1, lettera g)

Modifiche all'art. 16 (Comunicazioni e notificazioni)

Nell'art. 16 è stata fatta di nuovo applicazione del principio di equiparazione degli enti impositori all'agente della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Inoltre, è stato abrogato il comma 1-bis il cui contenuto è stato trasfuso in modo organico nel nuovo articolo 16-bis.

Articolo 9, comma 1, lettera h)

Articolo 16-bis (comunicazione e notificazioni per via telematica) –

La disposizione in commento è finalizzata a massimo ampliamento dell'uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario in attuazione del relativo principio di delega.

Il comma 1 ripropone le disposizioni già previste nel comma 1-bis dell'articolo 16 abrogato.

Il comma 2 ripropone quanto previsto dall'articolo 17, comma 3-bis abrogato.

Il comma 3, dispone che le notificazioni tra le parti e il successivo deposito presso la Commissione tributaria possano avvenire per via telematica tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento sul processo tributario telematico n. 163 del 23 dicembre 2013. Le modalità di attuazione e l'ambito di operatività delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata e dei depositi telematici presso le Commissioni tributarie sono stabiliti dai decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze adottati ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento.

Il comma 4 stabilisce che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni ha, a tutti gli effetti, valore di elezione di domicilio.

Articolo 9, comma 1, lettera i)

Abrogazione dell'articolo 17, comma 3-bis

La norma in esame risulta essere di mero coordinamento atteso che il contenuto è stato inserito nel nuovo articolo 16-bis.

Articolo 9, comma 1, lettera l)

Inserimento dell'art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione)

La disposizione in esame, limitatamente alle controversie aventi ad oggetto atti di valore non superiore a 20.000 euro, prevede che il ricorso diventa procedibile solo una volta trascorso il tempo utile (novanta giorni) ad esperire la procedura amministrativa volta alla composizione della lite. Diversamente dalla disposizione vigente, il nuovo meccanismo risulta in concreto attuato dalla previsione che il ricorso, proposto nelle forme di rito, produce anche gli effetti del reclamo, che può o meno contenere una dettagliata proposta di mediazione.

Quanto all'ambito di applicazione oggettivo dell'istituto, si conferma che sono soggette a reclamo tutte le controversie di valore non superiore ai 20.000 euro (ivi comprese quelle di rimborso, non espressamente previste nel testo attuale). Inoltre, i **commi 1 e 10** dell'art. 17-bis prevedono che non sono reclamabili esclusivamente gli atti di valore indeterminabile e gli atti di recupero di aiuti di stato di cui all'art. 47-bis. È stata invece prevista la reclamabilità degli atti di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, relativi al classamento e all'attribuzione di rendita catastale, pur essendo di valore indeterminabile.

Quanto, invece, all'ambito soggettivo di operatività della nuova disposizione, l'istituto è stato esteso a tutti gli enti impositori. La ratio sottesa all'estensione del reclamo risiede nel principio di economicità dell'azione amministrativa diretta a produrre effetti deflattivi del contenzioso, anche alla luce del proficuo abbattimento riscontrato nel contenzioso contro gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e del fatto che oltre il 90% dei ricorsi proposti nei confronti degli enti locali hanno un valore non superiore a 20.000 euro. Tuttavia, mentre le Agenzie fiscali provvedono all'esame dei reclami attraverso apposite strutture diverse da quelle che hanno emesso gli atti reclamabili, per gli altri enti la disposizione prevede che l'individuazione della struttura eventualmente deputata alla trattazione dei reclami è rimessa all'organizzazione interna di ciascuno di essi. La scelta operata risulta da un lato coerente con l'autonomia gestionale ed organizzativa tipica, ad esempio, degli enti locali; dall'altro evita di imporre un vincolo ad enti impossibilitati a rispettarlo (ad esempio, a causa della ridotta dimensione).

Quanto invece agli agenti della riscossione ed ai soggetti privati di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 446/97, il comma 9 della disposizione in esame prevede che il reclamo risulta applicabile solo ove compatibile. Tenuto conto che tali soggetti non hanno la disponibilità del tributo, si ritiene che l'istituto possa trovare applicazione nei casi, ad esempio, di vizi propri delle cartelle di pagamento da essi emesse, ovvero di impugnazione di fermi di beni mobili registrati o di ipoteche (art. 19, comma 1, lett. e-bis) ed e-ter) del decreto). In sostanza, la disposizione in esame ha la finalità di consentire anche a detti soggetti di procedere al ritiro dei loro atti impugnati.

Ai sensi del **comma 6** del predetto articolo 17-bis, qualora la procedura amministrativa di reclamo abbia esito positivo, la mediazione si perfeziona con il versamento - entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti - dell'intero importo ovvero della prima rata. Diversamente, quando la mediazione ha per oggetto rimborsi d'imposta, la stessa si perfeziona sin dal momento della sottoscrizione dell'accordo. Detto accordo deve contenere l'indicazione delle somme dovute con i termini e le modalità di pagamento e costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Detto titolo, quindi, consente al contribuente - nei casi in cui la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato - di agire in via monitoria davanti al giudice ordinario per

ottenere un decreto ingiuntivo. La giurisprudenza ha infatti precisato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l'Amministrazione abbia riconosciuto la spettanza del tributo (Cass. 15.10.2009 n. 21893).

Secondo quanto disposto dal **comma 7** dell'articolo 17-bis, le sanzioni sono dovute nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Trattasi del medesimo criterio di irrogazione della sanzione previsto nella conciliazione, fatta salva la diversa percentuale applicabile. Viene confermata la disposizione secondo la quale sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

Infine, ai sensi del **comma 8** dell'articolo in esame si prevede che in pendenza del termine utile a concludere la mediazione, la riscossione delle somme dovute in base all'atto oggetto di contestazione è sospesa.

Articolo 9, comma 1, lettera m)

Modifiche all'art. 18 (Il ricorso)

Nell'art. 18 è stato riscritto il **comma 3** sia per una maggiore leggibilità, sia per introdurre l'obbligo per i difensori di dichiarare la categoria di appartenenza ex art. 12 del decreto; tale indicazione è anche necessaria per consentire al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa della categoria di appartenenza.

Articolo 9, comma 1, lettera n)

Modifiche all'art. 23 (Costituzione in giudizio della parte resistente)

Nell'art. 23 è stata fatta di nuovo applicazione del principio di equiparazione degli enti impositori all'agente della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Articolo 9, comma 1, lettera o)

Modifiche all'art. 39 (Sospensione del processo)

All'articolo 39, dopo il comma 1, sono stati aggiunti i **commi 1-bis e 1-ter**.

Il **comma 1-bis** dell'articolo 39 prevede che la sospensione del processo è disposta dalla commissione tributaria ogni qual volta essa stessa o altra commissione tributaria debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. E' stato in tal modo riprodotto il contenuto dell'articolo 295 c.p.c., concernente la sospensione necessaria del processo. Il comma 1-bis introduce,

pertanto, un'ulteriore ipotesi di sospensione necessaria, che si aggiunge a quella già prevista dal comma 1.

Il **comma 1-ter** dell'articolo 39 stabilisce che, su richiesta conforme delle parti, il processo è sospeso nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni oppure quando sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione sull'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.

Articolo 9, comma 1, lettera p)

Modifiche all'art. 44 (Estinzione del processo per rinuncia al ricorso)

All'art. 44 **comma 2** è stato eliminato l'inciso "*che costituisce titolo esecutivo*" in quanto l'unico strumento utilizzabile nell'ambito del decreto è ormai il giudizio di ottemperanza, anche per le spese legali in favore del contribuente. Diversamente per le spese liquidate in favore dell'ente impositore e degli altri soggetti equiparati, è prevista l'iscrizione a ruolo dopo il giudicato, come dispone il nuovo art. 15 comma 4.

Articolo 9, comma 1, lettera q)

Modifiche all'art. 46 (Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)

Il **comma 2** dell'art. 46 conferma che l'estinzione del giudizio in caso cessazione della materia del contendere è dichiarata con sentenza o con decreto presidenziale.

Il **comma 3** del predetto articolo individua il principio in base al quale, in caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio rimangono a carico di chi le ha anticipate. La modifica si è resa necessaria per adeguare la disposizione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 12 luglio 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto nella parte in cui prevedeva che le spese del giudizio estinto restavano a carico della parte che le aveva anticipate, non solo nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste per legge, ma in ogni caso di cessazione della materia del contendere.

Articolo 9, comma 1, lettera r)

Modifiche all'art. 47 (Sospensione dell'atto impugnato)

La modifica del **comma 3** dell'art. 47 è solo di forma; **al comma 5** sempre dell'art. 47 si è richiamata la garanzia di cui all'art. 69 comma 2.

Al **comma 4** dell'articolo 47 è stato aggiunto un nuovo periodo, nel quale si prevede che il dispositivo dell'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

Dopo il comma 8 dell'articolo 47 è stato aggiunto il **comma 8-bis**, con il quale si stabilisce che durante il periodo di sospensione si applicano gli interessi al tasso di cui all'articolo 6 del **Ministro dell'economia e delle finanze** 21 maggio 2009, relativo agli interessi dovuti per ritardato pagamento.

Articolo 9, comma 1, lettera s)

Modifiche all'art. 48 (Conciliazione fuori udienza)

Gli articoli 48, 48-bis e 48-ter, sono diretti a disciplinare compiutamente le diverse tipologie di conciliazione giudiziale, rafforzando l'istituto con l'estensione della sua applicabilità anche ai giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria regionale, oggi preclusa. La nuova disciplina consentirà la definizione di controversie, per tutta la durata del giudizio di merito. L'intento di incentivare il ricorso all'istituto della conciliazione è rinvenibile dalla nuova entità delle sanzioni irrogabili. Infatti, la disposizione attualmente vigente prevede non solo che l'irrogazione della sanzione è dovuta nella misura del 40% dell'importo conciliato, ma le sanzioni non possono essere inferiori al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Diversamente, la nuova formulazione prevede che le sanzioni si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto per legge per le singole violazioni; tale percentuale è la medesima quale che sia la fase di giudizio in cui la causa viene conciliata. Non si è ritenuto opportuno prevedere la conciliazione nella fase di cassazione, stante la particolare natura di tale giudizio, in cui si controverte solo di violazioni di legge con l'esclusione di accertamenti in fatto.

Il **comma 1 dell'articolo 48** disciplina la c.d. conciliazione "*fuori udienza*" prevedendo che se le parti raggiungono un accordo conciliativo per la definizione totale o parziale della controversia, in pendenza del giudizio di primo e di secondo grado, possono presentare istanza congiunta sottoscritta dagli stessi o dai rispettivi difensori.

In caso di conciliazione totale o parziale della controversia, i **commi 2 e 3** dell'art. 48 prevedono la tipologia dei provvedimenti che possono essere adottati dal giudice per dichiarare la cessazione della materia del contendere

Qualora sia stata già fissata l'udienza, la Commissione pronuncia sentenza ovvero ordinanza se l'accordo è parziale; in tale ultimo caso la sentenza sarà adottata, infatti, al termine del giudizio di merito per le questioni che non sono state oggetto di conciliazione.

Se, invece, la data di udienza non è fissata, provvede il Presidente di sezione con apposito decreto.

Il successivo **comma 4** del predetto articolo stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo; detto accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute. A differenza della vigente disciplina, il perfezionamento dell'accordo avviene non più con il versamento dell'importo totale dovuto o della prima rata, bensì con la mera sottoscrizione dell'accordo. In sostanza si è stabilito il principio secondo cui l'intervenuto accordo ha efficacia novativa del precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente porterà solo alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo stesso. In caso di mancato pagamento delle somme dovute dall'ente impositore vale invece quanto già detto per l'accordo di mediazione di cui all'art. 17-bis in ordine al concetto di titolo.

Articolo 9, comma 1, lettera t)

Inserimento dell'art. 48-bis (Conciliazione in udienza) e dell'art. 48-ter (Definizione e pagamento delle somme dovute a titolo di imposta e di sanzioni)

Con l'articolo esame, al **comma 1** si riconosce a ciascuna delle parti la possibilità, entro il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione, di presentare alla Commissione tributaria davanti alla quale pende la causa, l'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

Il **comma 2** del predetto articolo stabilisce che il giudice, se ritiene che sussistano i presupposti di ammissibilità dell'istanza (ammissibilità del ricorso introduttivo, imposte di competenza della Commissione tributaria, esistenza del potere di conciliare ecc.), invita le parti alla conciliazione; qualora l'accordo conciliativo non si realizzi alla prima udienza di trattazione, il giudice può, comunque, concedere alle parti un rinvio e fissare una nuova successiva udienza, per l'eventuale perfezionamento dell'accordo conciliativo ovvero, in mancanza, per la discussione della causa nel merito.

Infine, il **comma 3** dispone, invece, che la conciliazione deve risultare da apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e interessi; detto verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

In base al **comma 4** della disposizione in esame, in caso di avvenuta conciliazione in udienza, il giudizio si chiude con sentenza di cessata materia del contendere.

L'**articolo 48-ter** disciplina il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione, stabilendo la percentuale delle sanzioni dovute, le modalità di versamento e di recupero delle somme non versate. Trattasi di disposizioni comuni alla conciliazione perfezionatasi in udienza e fuori udienza.

Il comma 1 del predetto articolo stabilisce che in caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, se la conciliazione si perfeziona nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento se la conciliazione si perfeziona nel corso del secondo grado di giudizio. Trattasi del medesimo criterio di determinazione della sanzione previsto nella mediazione, fatta salva l'incremento della percentuale applicabile, posto che la definizione della controversia avviene in una fase successiva del giudizio.

Il **comma 2** dell'art. 48-ter dispone che il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo per la conciliazione fuori udienza, ovvero della redazione del processo verbale per la conciliazione in udienza.

Il comma 3 prevede che in caso di mancato pagamento delle somme dovute, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto.

Il **comma 4** dell'articolo 48-ter, infine, prevede che per il versamento si applicano le disposizioni, anche di carattere sanzionatorio, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997, in tema di accertamento con adesione.

Articolo 9, comma 1, lettera u)

Modifiche all'art. 49 (Disposizioni generali applicabili)

L'eliminazione dell'inciso "*escluso l'art. 337*" si è resa necessaria in quanto la disposta esecutività delle sentenze tributarie rende non più incompatibile la citata disposizione del c.p.c.; inoltre il comma 2 dell'art. 337 è ritenuto ormai applicabile anche al processo tributario dalla giurisprudenza (Cass. 17.10.2014 n. 21996).

Articolo 9, comma 1, lettera v)

Modifiche all'art. 52 (Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)

All'art. 52 viene modificata la denominazione e vengono aggiunti sei commi che disciplinano i poteri cautelari delle parti dopo una pronuncia di primo grado.

In particolare, la sospensione della sentenza è subordinata all'esistenza di "*gravi e fondati motivi*" al pari dell'art. 283 c.p.c. La sospensione dell'atto impugnato resta subordinata all'esistenza di un danno grave e irreparabile, cioè agli stessi presupposti previsti dall'art. 47 per la sospensione in primo grado. Viene introdotta la possibilità, per il Presidente, di sospendere la sentenza *inaudita altera parte* fino alla pronuncia cautelare del Collegio.

Nel **secondo periodo del comma 6** dell'articolo 52 si prevede l'applicabilità dell'art. 47, comma 8-bis, sulla debenza degli interessi per ritardato pagamento.

Il **comma 7** dell'articolo 52 prevede che la sospensione della esecutività della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado, analogamente a quanto avviene nel giudizio amministrativo, in cui la sospensione della esecutività della sentenza del T.A.R. da parte del Consiglio di Stato fa rivivere l'esecutività dell'atto annullato con la sentenza sospesa. Il ripristino della esigibilità dell'atto per effetto della sospensione della sentenza che lo ha ritenuto illegittimo, si impone anche per rispettare il principio di parità delle parti. Al contribuente è infatti consentito ottenere la sospensione degli effetti dell'atto impugnato pur dopo una sentenza di merito che lo ha confermato rendendo in tal modo tale decisione come "*tanquam non esset*". Parallelamente la sospensione della sentenza di annullamento dell'atto ottenuta dall'ente impositore sarà idonea a ripristinare l'esecutività (parziale o totale, a seconda del regime di riscossione graduale del tributo) dell'atto impugnato. Non si è ritenuto necessario, infine, prevedere espressamente che in caso di sospensione l'ente impositore non è tenuto, a norma dell'art. 68 comma 2, a restituire le somme *medio tempore* riscosse, trattandosi di un effetto naturale della sospensione della sentenza.

Articolo 9, comma 1, lettera z)

Modifiche all'art. 62 (Norme applicabili)

All'art. 62 è stato aggiunto il **comma 2-bis**, prevedendo che sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.

L'inserimento del c.d. ricorso "*per saltum*" anche nel processo tributario, si ritiene possa avere un'utile funzione deflattiva del contenzioso, consentendo in tempi brevi una pronuncia della Corte di Cassazione su questioni giuridiche non appena sorte in primo grado.

Articolo 9, comma 1, lettera aa)

Inserimento dell'art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione)

L'art. 62-bis disciplina i "*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione*".

In questo caso la sospensione è subordinata all'esistenza di un danno grave ed irreparabile. La formulazione è analoga a quella contenuta nell'art. 373 c.p.c. ("*Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione*") che

attribuisce rilievo al solo *periculum* senza possibilità di valutare il *fumus*, coerentemente alla natura della sospensione della sentenza d'appello che viene richiesta allo stesso giudice, il quale non deciderà però il merito della causa. Per il resto, il rito è analogo all'art. 52, così come identica è la previsione dell'ultimo comma, secondo cui la sospensione della esecutività della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado.

Si è ritenuto preferibile disporre che il ripristino della esecutività fosse sempre riferibile alla pendenza del giudizio di primo grado, per un duplice motivo. In primo luogo per l'effetto devolutivo dell'appello, che comporta la definitiva sostituzione della sentenza di primo grado, come confermato anche dagli artt. 393 c.p.c. e 63 del decreto, i quali prevedono che in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza di appello, se il processo non viene riassunto si estingue l'intero giudizio (e non passa in giudicato la sentenza di primo grado). In secondo luogo per una esigenza di semplificazione. La scelta fatta è, inoltre, coerente con quanto previsto per i casi di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, che producono i medesimi effetti "*ripristinatori*" della esecutività dell'atto nella pendenza in primo grado (cfr. art. 68 comma 1, nuova lett. d). Nel secondo periodo del comma 5 si prevede l'applicabilità dell'art. 47, comma 8-bis, sulla debenza degli interessi per ritardato pagamento.

Articolo 9, comma 1, lettera bb)

Modifiche all'art. 63 (Giudizio di rinvio)

Nell'art. 63 al **comma 1** il termine per la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio della sentenza, è stato ridotto da un anno a sei mesi. La riduzione è apparsa opportuna tenuto conto da un lato di quella già operata per tutte le cause civili dal c.p.c. (il cui art. 393 prevede un termine per la riassunzione di soli tre mesi), dall'altro che il termine di sei mesi coincide con quello già previsto dall'art. 43 del decreto per la riassunzione del giudizio interrotto o sospeso. Non si è ritenuta opportuna la riduzione a tre mesi, termine eccessivamente breve, tenuto conto dei notevoli pregiudizi (la definitività dell'atto impugnato) che il contribuente può subire per effetto della mancata riassunzione della causa dopo la sentenza di annullamento con rinvio.

Articolo 9, comma 1, lettera cc)

Modifiche all'art. 64 (Sentenze revocabili e motivi di revocazione)

All'art. 64 del decreto in tema di revocazione, è stato riformulato il comma 1, allo scopo di eliminare le incertezze interpretative a cui aveva dato luogo il testo vigente.

Articolo 9, comma 1, lettera dd)

Articolo 65 (Proposizione della impugnazione)

In applicazione della delega sui poteri cautelari delle parti, è stato introdotto all'art. 65 il **comma 3-ter** il quale prevede che le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 52, in quanto compatibili.

Si è ritenuto preferibile estendere al ricorso per revocazione la tutela cautelare prevista nell'art. 52 per le sentenze di primo grado, non ostandovi ragioni per la più limitata tutela dell'art. 62-bis, tenuto conto che la revocazione – a differenza del ricorso per cassazione – è decisa nel merito dalla stessa Commissione.

Articolo 9, comma 1, lettera ee)

Inserimento dell'art. 67 bis (Esecuzione provvisoria)

È stato introdotto l'**art. 67-bis** il quale prevede espressamente che *“Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.*

Trattasi di una nuova disposizione, attesa la necessità di introdurre un principio generale che riconosca l'esecutività immediata delle sentenze tributarie emesse dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali, equiparandole a quelle adottate nel giudizio civile e amministrativo. L'espresso rinvio nel presente articolo alle sentenze contenute nel capo IV consente di limitare l'esecutività alle sole sentenze aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo ovvero il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi.

Articolo 9, comma 1, lettera ff)

Modifiche all'art. 68 (Pagamento del tributo in pendenza del processo)

All'art. 68 **al comma 1** è stata introdotta la lettera **c-bis**), allo scopo di precisare che nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, l'imposta con i relativi interessi deve essere pagata per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.

Si è in tal modo colmata una lacuna legislativa in ordine ai poteri degli enti impositori di riscuotere il tributo dopo una sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, che ad oggi porta gli uffici ad agire in modo diversificato (talvolta con la iscrizione a ruolo dell'intero importo). Come già accennato, la scelta è stata quella di consentire la riscossione del tributo nella misura prevista nella pendenza del giudizio di primo grado.

Si è ritenuto altresì di codificare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui in caso di omessa riassunzione dopo il rinvio si estingue l'intero giudizio e diventa definitivo l'atto originariamente impugnato. Anche di recente la Corte di Cassazione ha infatti ribadito che *“nel giudizio tributario, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c.*

, l'intero processo si estingue, determinandosi la definitività dell'avviso di accertamento che ne costituiva l'oggetto (Cass. n. 16689/2013). L'estinzione del giudizio ex art. 393 c.p.c. comporta infatti il venir meno dell'intero processo, ed in forza dei principi in materia d'impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento e l'integrale accoglimento delle ragioni erariali (Cass. n. 5044/2012 e in precedenza cass. n. 3040 del 2008 e n. 1824 del 2005)" (Cass. 9.7.2014 n. 15643). L'espressa previsione degli effetti della mancata riassunzione ha lo scopo di rendere chiare, soprattutto ai contribuenti, le conseguenze pregiudizievoli che derivano dalla mancata riassunzione del giudizio, indipendentemente da quale parte sia risultata vittoriosa in cassazione.

Sempre nell'art. 68 è stato modificato il **comma 2** integrandolo con la previsione che, in caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

Anche in questo caso si viene a colmare una lacuna, che vedeva il contribuente del tutto privo di rimedi giuridici di fronte all'inerzia dell'ente impositore, che all'esito di una sentenza – anche non definitiva – favorevole al contribuente, ometteva di eseguire in suo favore il rimborso delle somme medio tempore riscosse. Il rimedio previsto è dunque quello della ottemperanza, con una specifica previsione in ordine al giudice competente anche al fine di evitare eventuali incertezze sulla individuazione della Commissione da adire.

Articolo 9, comma 1, lettera gg)

Modifiche all'art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente)

L'art. 69 è stato completamente riscritto e denominato "*Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente*".

La nuova disposizione prevede, come già precisato, l'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente, il cui pagamento può essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia qualora superi l'importo di 10.000 euro ed abbia accertato ed argomentato in sentenza la solvibilità del contribuente, valutata sulla base della consistenza del suo patrimonio e dell'ammontare delle somme oggetto di rimborso.

Il riferimento al "*pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro*" esclude che tale limite possa operare come una franchigia per le evidenti complicazioni che un tale sistema provocherebbe.

Il **comma 2** dell'art. 69 demanda ad un apposito D.M. la disciplina della garanzia, che dovrà mutuare quella già in vigore contenuta nell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. Il D.M. dovrà disciplinare la garanzia, prevedendo la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi. La garanzia prevista dalla norma viene richiamata anche in altre disposizioni (quali ad

esempio l'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997 in tema di sanzioni), per evidenti esigenze di omogeneità, certezza e semplificazione.

Il **comma 3** dell'art. 69 prevede che i costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio, mentre il **comma 4** prevede che il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

Infine il **comma 5** dello stesso art. 69 consente l'ottemperanza nei casi di inerzia dell'Amministrazione al rimborso. Il termine di esecuzione della sentenza di condanna in favore del contribuente è dunque di 90 giorni, a cui vanno aggiunti gli eventuali ulteriori 30 giorni necessari per l'ottemperanza a norma dell'art. 70 comma 2. Il termine complessivo arriva pertanto a 120 giorni e corrisponde a quello previsto in via generale dall'art. 14 comma 1 del D.L. n. 669/1996 per l'esecuzione delle decisioni civili nei confronti di soggetti pubblici (*"Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"*).

Articolo 9, comma 1, lettera hh)

Modifiche all'articolo 70 (Giudizio di ottemperanza)

All'art. 70 al comma 1 è stato soppresso l'inciso *"Salvo quanto previsto dalle norme del c.p.c. per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo"*, in quanto, come si è detto, viene previsto in via esclusiva il rimedio del giudizio di ottemperanza. Al **comma 2** dello stesso art. 70 si precisa che l'ottemperanza può essere richiesta oltre che verso l'ente impositore, anche nei confronti dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Come si è già accennato infatti, si è ritenuto opportuno equiparare, fin dove possibile, gli enti impositori agli agenti della riscossione (di cui all'art. 3, comma 28, del decreto legge n. 203 del 2005) nonché ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In particolare questi ultimi, ancorché soggetti privati, esercitano funzioni pubbliche su concessione; da ciò la loro assoggettabilità anche al giudizio di ottemperanza. La giurisprudenza amministrativa ha infatti da tempo chiarito che *"Il giudizio di ottemperanza è ammesso anche nei confronti di un soggetto tenuto in forza del giudicato al compimento di attività implicante esercizio di potestà pubbliche, quale il concessionario delegato all'espropriazione"* (Cons. Stato sentenza n. 8250/2010); *"Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per ottenere il pagamento di una somma di denaro, purchè però nei confronti di una Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di un soggetto privato concessionario di pubblici poteri, per il compimento di attività connesse all'esercizio di questi ultimi"* (T.A.R. Campania, sentenza n. 86/2011).

Infine il **comma 10-bis** dello stesso art. 70 prevede che per il pagamento di somme dell'importo fino a 10.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla commissione in composizione monocratica.

ARTICOLO 10

Norme di coordinamento

Di seguito le altre disposizioni modificate a fini di coordinamento.

Il **comma 1**, dell'art. 10 modifica l'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti); in particolare la disposizione in esame reca importanti novità al comma 3 dell'art. 63, dove si prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze può autorizzare all'assistenza tecnica dinnanzi alle commissioni tributarie i funzionari e i dirigenti di enti impositori e del Ministero, nonché gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. La nuova disposizione reca un ampliamento dei soggetti che possono ottenere l'autorizzazione, dal momento che la stessa può essere rilasciata non solo ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e delle Dogane e dei Monopoli) e della Guardia di Finanza, ma anche quelli degli altri enti impositori (ad esempio: regioni, province, comuni). In tal modo viene superata una disparità di trattamento che poteva apparire ingiustificata.

Gli appartenenti alle predette categorie per essere autorizzati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) cessazione dall'impiego a qualsiasi titolo (dimissioni e pensionamento); 2) effettivo servizio per almeno venti anni, di cui gli ultimi dieci anni nell'esercizio di "*attività connesse ai tributi*", come ad es. verifiche fiscali, attività di accertamento e riscossione dei tributi erariali e locali.

L'individuazione delle "*attività connesse ai tributi*" avverrà con il medesimo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto. Infine, allo scopo di consentire al Ministero di effettuare un controllo sul rispetto dei principi di deontologia professionale da parte degli iscritti al citato elenco, si prevede che l'autorizzazione possa essere revocata o sospesa, con provvedimento motivato nelle ipotesi che verranno individuate nel decreto stesso.

Il comma 4 del predetto art. 63 prevede il divieto di esercitare attività di assistenza e rappresentanza durante i due anni successivi alla data di cessazione dell'impiego. Si ritiene, infatti, che le conoscenze acquisite e le relazioni instaurate nel corso del rapporto d'impiego, possano alterare il corretto svolgimento della difesa in giudizio del contribuente. Il successivo comma 5 provvede esclusivamente ad aggiornare l'entità della sanzione irrogabile in caso di esercizio delle funzioni in violazione di quanto previsto nella disposizione, rimasto invariato dal 1973. La nuova sanzione amministrativa è prevista da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro.

Il **comma 2** contiene una modifica all'art. 14 comma 3-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

In particolare il predetto **comma 2**, contiene modifiche al comma 3-bis dell'art. 14 finalizzate ad adeguare la predetta disposizione alla nuova formulazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Il **comma 3** reca invece modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

In particolare, il **comma 3, lettera a)** apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 19 per adeguare la disposizione in materia di tutela cautelare con il richiamo alla garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto. Le modifiche apportate invece al comma 6 dell'art. 19 invece riguardano l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 2, del medesimo decreto.

Il **comma 3, lettera b)** modifica invece, l'art. 22 per renderlo più coerente ai principi previsti in materia dal c.p.c. (art. 669-sexies) ed è stata prevista la possibilità di utilizzazione della garanzia prevista dall'art. 69 comma 2 del decreto. Il **comma 5** dell'articolo 22 è stato soppresso, in quanto divenuto superfluo, dopo la devoluzione di tutte le sanzioni tributarie alla cognizione delle commissioni tributarie, a seguito delle modifiche introdotte nel 2002 all'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001.

ARTICOLO 11

Modifiche al decreto legislativo n. 545 del 1992

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 9, l'attuazione della delega nella parte relativa all'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, è avvenuta sotto forma di "*novella*" del testo del decreto legislativo n. 545 del 1992, relativo all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, introducendo modifiche e integrazioni dei vigenti articoli del suddetto decreto.

Articolo 11, comma 1, lettera a)

Modifiche all'art. 2 (Composizione delle commissioni tributarie)

Si introduce un criterio di rotazione degli incarichi direttivi analogo a quello da tempo sperimentato nella giustizia ordinaria quanto a durata e valutazione intermedia (art. 45 d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160). La rotazione degli incarichi viene attuata dopo l'ottavo anno di esercizio delle funzioni di Presidente delle commissioni tributarie, in quanto al termine del suddetto periodo o per effetto della valutazione negativa avuta al termine del primo triennio dell'esercizio della funzione di presidente, l'incarico non può essere rinnovato. Viene precisato che il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i tre anni successivi alla nomina.

Il giudice, sulla base di una sua richiesta, e salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse, viene riassegnato all'incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza. Il tramutamento comporta che il Presidente, all'atto della cessazione dell'incarico, andrà a svolgere altre funzioni analoghe a quelle svolte sino a quel momento, ovvero funzioni diverse ed inferiori nell'ambito della giustizia tributaria. Resta ferma la possibilità per il giudice che ha svolto le funzioni di Presidente di Commissione tributaria di

partecipare agli interPELLI che verranno banditi dal Consiglio di Presidenza per funzioni analoghe presso altre Commissioni tributarie.

Articolo 11, comma 1, lettera b)

Modifiche all'art. 6

La modifica dell'articolo 6 affida ad un provvedimento del Consiglio di Presidenza l'istituzione di sezioni specializzate in relazione a questioni controverse e definisce le modalità con cui le diverse questioni sono assegnate a tali sezioni.

L'assegnazione da parte del presidente della Commissione tributaria deve tener conto, preliminarmente della istituzione delle sezioni specializzate per materia, all'interno delle quali si applicheranno i criteri cronologici e casuali. Resta inteso che la istituzione di sezioni specializzate non comporterà un incremento del numero delle sezioni attualmente vigente, atteso che le stesse saranno attivate nell'ambito di quelle individuate con il d. m. 11 aprile 2008.

Articolo 11, comma 1, lettera c)

Modifiche all'art. 7 (Requisiti generali)

Al fine di rafforzare la qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie viene inserito tra i requisiti generali il possesso di laurea magistrale o quadriennale.

Articolo 11, comma 1, lettera d)

Modifiche all'art. 8 (incompatibilità)

Al fine di assicurare la terzietà della giurisdizione tributaria, si è ritenuto di intervenire sul fronte delle incompatibilità; in particolare si è ritenuto di specificare che non possono essere componenti delle commissioni tributarie coloro che svolgono attività di consulenza tributaria non solo direttamente ma anche indirettamente, attraverso forme associative, codificando in tal modo quanto già stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. TAR Trentino Alto Adige 8 giugno 2006, n. 255; TAR Toscana 10 maggio 2006, n. 2084). Con l'occasione, si è aggiornata la definizione di incompatibilità di cui alla lettera h) laddove si fa riferimento a coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici.

Articolo 11, comma 1, lettera e)

Modifiche all'art. 9 (Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie)

Al fine di incrementare la funzionalità della giurisdizione tributaria, con la disposizione in esame si intende semplificare l'iter di nomina dei giudici riducendo i tempi delle relative procedure amministrative.

La disposizione in esame prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica esclusivamente per i casi di prima nomina dei giudici tributari; i trasferimenti e le progressioni in carriera, avvengono con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per meglio comprendere l'impatto virtuoso della modifica richiesta sul miglior andamento della giurisdizione, si sottolinea che le procedure vigenti prevedono l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica per qualunque tipo di nomina sia che riguardi l'ingresso nel ruolo dei giudici tributari sia a seguito di trasferimento di sede per funzioni analoghe o per progressioni di carriera.

Articolo 11, comma 1, lettera f)

Modifiche all'art. 11 (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento)

All'articolo 11 decreto legislativo n. 545 del 1992, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti gli organi giurisdizionali tributari, viene aggiunto il comma 5-bis, al fine di reintrodurre l'istituto dell'anticipato possesso, nei casi in cui si ravvisino necessità di servizio.

Già il decreto legge 20 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002 con l'articolo 16-quater, comma 1 lett. b), aveva modificato l'allora vigente articolo 11 del citato decreto n. 545 del 1992, introducendo in calce al comma 1 la possibilità del c.d. "anticipato possesso". Ulteriori successive revisioni della norma, che modificarono totalmente anche l'assetto sistematico dei commi, espunsero tale istituto, che oggi tuttavia si rende necessario reintrodurre.

Con efficienza ed in risposta ai principi di buon andamento dell'amministrazione, a mezzo dell'anticipato possesso infatti il Consiglio di Presidenza sarà in grado – così come il CSM per la magistratura ordinaria- di collocare immediatamente i giudici nelle sedi di destinazione, permettendo la formazione dei collegi senza interruzione delle funzioni e garantendo la celerità dei giudizi, mentre si completa l'iter burocratico dei decreti di nomina.

Articolo 11, comma 1, lettera g)

Modifiche all'art. 15 (Vigilanza e sanzioni disciplinari)

Con la disposizione in esame nulla è stato modificato in ordine ai soggetti titolari del potere di vigilanza e al potere sanzionatorio sui giudici tributari né alle modalità di irrogazione delle predette sanzioni ai medesimi giudici.

Viene precisato, in particolare, che il potere di vigilanza di ogni Presidente sulla propria Commissione in ordine alla qualità ed alla efficienza dei servizi di segreteria, ha il fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che conserva il compito istituzionale di adottare, anche a seguito della segnalazione del presidente, i provvedimenti organizzativi degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie necessari a garantire qualità ed efficienza dei relativi servizi.

Diversamente, con i commi dal 2 al 7, al fine di rafforzare l'imparzialità e la terzietà dell'organo giudicante, si elencano le sanzioni disciplinari irrogabili, sulla scorta di quelle già previste per i giudici ordinari. In particolare, si prevedono le seguenti sanzioni disciplinari: l'ammonizione, la censura, la sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, l'incapacità ad esercitare un incarico direttivo e la rimozione dall'incarico. Per ciascuna sanzione sono altresì tipizzate le condotte punibili,

al fine di consentire al soggetto legittimato ad irrogare la sanzione - in sede di procedimento disciplinare - di assolvere l'obbligo di specificare un capo di incolpazione puntuale e circostanziato.

Articolo 11, comma 1, lettera h)

Modifiche all'art. 21 (Elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

Con le modifiche attuate negli articoli 21, 22 e 23, viene data attuazione al principio della legge delega contenuto nell'articolo 10, comma 1, lett. b), n. 7), volto ad attribuire direttamente al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria le procedure idonee ad assicurare l'ordinato e tempestivo svolgimento delle elezioni dell'organo di autogoverno.

In particolare, il presente articolo reca la disciplina di dettaglio delle elezioni dell'organo di autogoverno dei giudici tributari, con conseguente abrogazione dell'attuale decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 luglio 2002, n. 184, concernente le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Il primo comma riguarda l'indizione delle elezioni.

Il comma 2 disciplina la composizione dell'ufficio centrale elettorale e prevede che lo stesso è istituito presso lo stesso Consiglio di presidenza escludendo qualsiasi coinvolgimento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze.

I successivi commi da 2-bis a 2-quater regolamentano la presentazione delle candidature e l'accertamento dei relativi requisiti di legge da parte dell'Ufficio centrale.

I commi 2-quinquies e 2-sexies prevedono le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, dove sono istituiti gli uffici elettorali locali.

Da ultimo, il comma 2-septies demanda la disposizione di attuazione del presente articolo ad un apposito regolamento emanato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Articolo 11, comma 1, lettera i)

Sostituzione dell'art. 22 (Votazioni)

La disposizione in parola contiene la disciplina di dettaglio delle operazioni di voto, prevedendo forme e modalità procedurali utili ad assicurare lo svolgimento tempestivo delle elezioni del Consiglio di presidenza e a dirimere eventuali contenziosi.

I commi 1 e 2 dell'art. 22 stabiliscono che ciascun elettore non può indicare più di tre candidati e che il voto, personale e segreto, è espresso dal giudice tributario presso la sede di Commissione dove esercita la propria funzione giurisdizionale.

I commi 3 e 4 dello stesso articolo prevedono che le operazioni di scrutinio siano effettuate dagli uffici elettorali locali, che le attestano in apposito processo verbale e decidono sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e su quelle in ordine alla validità delle schede.

Infine, ai sensi del comma 5, i verbali di scrutinio sono trasmessi dagli uffici elettorali locali all'ufficio centrale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la proclamazione degli eletti.

Articolo 11, comma 1, lettera l)

Modifiche all'art. 23 (Proclamazione degli eletti. Reclami)

La disposizione in esame è finalizzata a razionalizzare il meccanismo di proclamazione degli eletti e a rendere celere l'insediamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella sua nuova composizione, assicurando, al contempo, la continuità con il Consiglio uscente.

In particolare, al comma 1, si prevede che i nominativi degli eletti debbano essere comunicati anche al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Mentre, al **comma 3-bis**, si stabilisce che il Presidente in carica convochi il Consiglio nella nuova composizione entro quindici giorni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del nuovo organo di autogoverno.

Ai sensi del **comma 3-ter**, infine, viene previsto che fino all'insediamento del nuovo organo, il Consiglio uscente continua a svolgere le proprie attività, nonostante la scadenza del termine di durata di quattro anni.

Articolo 11, comma 1, lettera m)

Modifiche all'art. 24 (Attribuzioni)

La disposizione interviene, modificando il comma 1, lettera h) dell'art. 24 con cui è delegata all'organo di autogoverno la formazione permanente dei giudici tributari, anche in sede decentrata, ai fini della localizzazione dei processi formativi e del contenimento della spesa, nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio **in favore** del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Articolo 11, comma 1, lettera n)

Modifiche all'art. 29 (Alta sorveglianza)

In attuazione del criterio di delega di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) n. 12, ai fini di un più efficace monitoraggio, sono stati fissati nuovi termini per rendere al Ministero dell'economia e delle finanze le occorrenti informazioni per la relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria che il Ministro deve presentare al Parlamento entro il 30 ottobre di ciascun anno. Al fine di rafforzare il contenuto informativo della relazione ministeriale, tra gli elementi da comunicare sono stati espressamente considerati quelli relativi alla durata dei processi e all'**efficacia** degli istituti deflattivi del contenzioso.

TITOLO III

ARTICOLO 12

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie prevedono al **comma 1** che le nuove norme si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. Le disposizioni in materia di esecutività delle sentenze contenute nelle lettere ee) e gg) del comma 1 dell'articolo 9, invece, entrano in vigore dal 1° gennaio 2017.

In particolare, relativamente alle norme processuali (TITOLO II) queste si applicheranno a tutti i giudizi in corso, non essendo stata ritenuta opportuna una previsione di applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi. Un tale sistema infatti verrebbe a creare un nuovo rito, che coesisterebbe con il vecchio per le cause anteriori generando confusione ed incertezze.

Il **comma 2** prevede che fino all'approvazione dei decreti previsti dagli articoli 12, comma 4, e 69, comma 2, del D.Lgs, n. 546/92, restano applicabili le disposizioni previgenti **di cui ai predetti articoli 12 e 69**.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni che consentono la notifica e il deposito telematici ai sensi del nuovo articolo 16-bis del D.Lgs, n. 546/92, entrano in vigore a seguito dell'adozione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze attuativi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento 23 dicembre 2013, n. 163, in materia di processo tributario telematico.

Il **comma 4** stabilisce che la disposizione relativa alla durata quadriennale degli incarichi di Presidente delle commissioni provinciali e regionali si applica agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.

ARTICOLO 13 Disposizione finanziaria

La disposizione quantifica gli oneri derivanti dal presente provvedimento e reca la relativa copertura attraverso la riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

26 giugno 2015

Relazione tecnica

Titolo I

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo, **al Titolo I**, dando attuazione alle previsioni dell'articolo 6, comma 6, della legge delega per la riforma del sistema fiscale in tema di riordino e razionalizzazione della disciplina dell'interpello, operano diverse modifiche alle disposizioni vigenti che, complessivamente valutate, non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, può infatti valorizzarsi che le novità introdotte intervengono su aspetti eminentemente procedurali.

L'articolo 1, infatti, nel modificare l'attuale disciplina dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente, sostituisce al testo in vigore - dedicato all'interpello cosiddetto "ordinario" - una nuova formulazione volta a dare ingresso, nel sistema dei principi statutari, a tutte le tipologie di interpello già previste dall'ordinamento che vengono, in tal modo, razionalizzate e ricondotte ad unità sotto il profilo della disciplina degli effetti.

Proprio in virtù del tenore letterale delle nuove disposizioni trasfuse nell'articolo 11 dello Statuto, si ritiene che la novella non sia idonea ad incidere sul bilancio dello Stato, non determinando né aggravii alle procedure di accertamento, né ulteriori costi per lo Stato.

Gli articoli da 2 a 5 contengono una serie di disposizioni strettamente procedurali relative, in particolare, all'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione delle istanze, alle regole di istruttoria, al contenuto ed alle inammissibilità delle istanze di interpello. Non si segnalano oneri della parte pubblica ascrivibili a dette nuove previsioni.

L'articolo 6, dedicato al coordinamento delle risposte all'interpello con la fase amministrativa, è volto ad introdurre la cosiddetta "tutela differita" che, partendo dall'assunto secondo cui le risposte ad interpelli non sono atti impugnabili, sposta la tutela giurisdizionale del contribuente, nei casi di risposta alle sole istanze di interpello disapplicativo, rimaste l'unica forma di interpello obbligatorio, in sede di ricorso avverso il successivo ed eventuale atto impositivo. Anche dette disposizioni non comportano oneri; potrà, al contrario, essere apprezzato un effetto di riduzione dei costi posti a carico degli enti impositori, generati, soprattutto negli ultimi anni, dall'anomalo fenomeno della impugnazione delle risposte alle istanze di interpello.

Nessun effetto può, infine, ascrivarsi alle previsioni del comma 2 dell'articolo 6 che, nei casi in cui il contribuente riceva una risposta di merito ad un'istanza di interpello disapplicativo delle norme antielusive, impone all'amministrazione finanziaria di adottare la medesima procedura di contestazione prevista, per l'abuso del diritto, dal recente A.G. 161 ("certezza ed abuso del diritto"). Trattandosi, anche in questo caso, di disposizione procedurale, non ci sono effetti sul bilancio dello Stato.



L'articolo 7 contiene le modifiche, doverose alla luce delle previsioni contenute nei primi 6 articoli, alle disposizioni che oggi rinviando, esplicitamente o implicitamente, al diritto di interpello.

Le riformulazioni si sono rese necessarie, infatti, non solo per effettuare gli opportuni rinvii alle nuove tipologie di interpello, codificate dal nuovo articolo 11 dello Statuto, ma anche per ristrutturare il tenore letterale delle disposizioni che presupponevano la presentazione dell'istanza di interpello come condizione necessaria per ottenere un determinato risultato.

Al riguardo va in ogni caso evidenziato che la tendenziale eliminazione dei predetti interPELLI obbligatori, stabilita dall'articolo 6 della legge delega ed attuata dal legislatore delegato attraverso la modifica di alcune disposizioni vigenti, non è idonea a determinare alcun effetto negativo sul bilancio dello Stato. Ancorché, infatti, rispetto al passato il contribuente oggi possa, in alcune ipotesi, procedere a superare un limite imposto dalla legge, valutando in autonomia la sussistenza delle condizioni che lo consentono - senza, cioè, dover chiedere ed eventualmente attendere il parere dell'amministrazione finanziaria, occorre rilevare, da un lato, che le disposizioni di natura antielusiva connesse al fenomeno di utilizzazione delle perdite sono rimaste oggetto di interPELLI obbligatori e, dall'altro, che nelle restanti ipotesi (ad esempio interPELLI ex art. 113 TUIR), l'eliminazione dell'obbligo di presentazione dell'interpello è stata sostituita dalla previsione di un obbligo di segnalazione nella dichiarazione dei redditi di elementi, fatti o circostanze che consentono all'amministrazione di verificare immediatamente la legittimità del comportamento del contribuente. Si ritiene, pertanto, che, essendo stato presidiato il sistema attraverso la previsione del predetto obbligo di segnalazione in dichiarazione, peraltro sanzionabile alla luce delle disposizioni generali del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non siano ascrivibili alle modifiche in esame effetti negativi di gettito.

Si segnala infine che appaiono inidonee ad incidere sul bilancio dello Stato le disposizioni finali dell'articolo 8 contenente un rinvio a provvedimenti attuativi adottati dai direttori delle Agenzie fiscali o dagli altri enti impositori nell'ambito delle loro autonomie.

Titolo II

Articolo 9 dello schema di decreto legislativo (modifiche al d.lgs. n. 546/92)

Si elencano di seguito gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle modifiche al decreto legislativo n. 546/92, attuate dallo schema di decreto legislativo.

- **Articolo 2**, come modificato dalla lettera a) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame: trattasi di norma procedurale che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 4**, come modificato dalla lettera b) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame: trattasi di norma procedurale che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 10**, come modificato dalla lettera c) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame: trattasi di norma procedurale che non produce effetti finanziari;



- **Articolo 11**, come modificato dalla lettera d) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame: trattasi di norma procedurale che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 12**, come modificato dalla lettera e) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame: trattasi di norma procedurale che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 15**, come modificato dalla lettera f) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame: trattasi di norma – senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica - che regola la liquidazione delle spese di giudizio anche nella fase cautelare in base al rafforzamento del principio della soccombenza;
- **Articolo 16**, come modificato dalla lettera g) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame trattasi di norma procedurale che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 16-bis**, come modificato dalla lettera h) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame: trattasi di norma procedurale che non produce effetti finanziari.
- **Articolo 17**, come modificato dalla lettera i) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame: trattasi di norma di coordinamento che non produce effetti finanziari.
- **Articolo 17-bis**, come modificato dalla lettera l) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame; trattasi di norma procedurale che ha una finalità deflattiva del contenzioso esteso agli enti locali, al concessionario e alle società di riscossione. Non si ascrivono, pertanto, effetti finanziari trattandosi di una facoltà in ordine alla eventuale della controversia;
- **Articolo 18**, come modificato dalla lettera m) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame; trattasi di norma procedurale che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 23**, come modificato dalla lettera n) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame; trattasi di norma procedurale che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 39**, come modificato dalla lettera o) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame: trattasi di norma procedurale che non produce effetti finanziari.
- **Articolo 44**, come modificato dalla lettera p) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame; trattasi di norma di coordinamento che non produce effetti finanziari;



- **Articolo 46**, come modificato dalla lettera q) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame; trattasi di norma di adeguamento a pronunce della Corte Costituzionale che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 47**, come modificato dalla lettera r) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame; trattasi di norma di coordinamento che non produce effetti finanziari;
- **Articoli 48, 48-bis e 48-ter**, come modificato dalle lettere s) e t) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame; trattasi di norma procedurale di natura facoltativa che ha una finalità deflattiva del contenzioso in secondo grado. Non si ascrivono, pertanto, effetti finanziari trattandosi di una facoltà.
- **Articolo 49**, come modificato dalle lettere u) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame; trattasi di norma di coordinamento che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 52**, come modificato dalla lettera v) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo; trattasi di norma di adeguamento a pronunce della Corte Costituzionale e della consolidata giurisprudenza tributaria, senza effetti innovativi rispetto all'attuale situazione e che non produce quindi nuovi effetti finanziari.

La normativa sulla sospensione delle sentenze di merito – proposta nel testo del decreto delegato per la riforma del contenzioso tributario - è da ritenersi meramente ricognitiva di una situazione già delineata, fin dal 2012, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

In particolare, con sentenza 26 aprile 2012, n. 109, la Corte costituzionale ha stabilito che al processo tributario si applica l'art. 373 c.p.c., relativo alla sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione.

La medesima posizione è stata espressa dalla Corte di cassazione (cfr., tra le altre, Cass. 24 febbraio 2012, n. 2845, richiamata dalla Corte costituzionale nella predetta sentenza n. 109 del 2012).

Le argomentazioni della sentenza della Consulta portano a ritenere applicabile al processo tributario anche la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata in appello, prevista dall'art. 283 c.p.c., come già riconosciuto nella prassi dell'Agenzia delle entrate.

Né, d'altra parte, sembrano ravvisarsi valide ragioni volte ad ammettere nel processo tributario la sola sospensione della sentenza impugnata in Cassazione, senza incorrere in possibili vizi di costituzionalità di una siffatta previsione.

Sotto l'aspetto strettamente inerente all'impatto economico della normativa in questione - fermo restando il rilevato carattere meramente ricognitivo - va altresì evidenziato che la problematica non sembra così dirompente, atteso che il giudizio innanzi alle Commissioni tributarie ha una durata normalmente più breve (2 anni) rispetto a quello innanzi alla Corte di cassazione (5/6 anni). Ciò il



più delle volte induce il contribuente a chiedere l'anticipazione della trattazione dell'appello, istanza che le Commissioni tributarie regionali non manifestano grande difficoltà ad accogliere considerato che non hanno grande arretrato. Ciò comporta che spesso l'appello venga deciso prima ancora che l'Agente della riscossione possa procedere all'esecuzione coattiva.

Pertanto, la maggiore durata del giudizio di legittimità induce i contribuenti a chiedere la sospensione degli effetti della sentenza d'appello, impugnata innanzi alla Suprema Corte.

Va, infine, richiamata la possibilità di richiedere comunque la sospensione degli effetti dell'atto impugnato, anche in secondo grado, prevista dal testo del decreto delegato (cfr. art. 52, comma 2).

- **Articolo 62**, come modificato dalla lettera z) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo; trattasi di norma procedurale che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 62-bis**, come modificato dalla lettera aa) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo. La norma in esame prevede, conformemente alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 109/2012) e di legittimità (Cass.ne 2845/2012), che le sentenze di secondo grado possono essere sospese dalla Commissione tributaria regionale in pendenza del ricorso in Cassazione. Dai dati estratti dalla relazione annuale 2014 le nuove istanze di sospensione delle sentenze di CTR presentate nel nuovo anno sono pari a 761. Quelle decise nel medesimo anno sono paria 633. La modifica non produce effetti finanziari in quanto l'istituto è già stato introdotto nell'ordinamento dalla citata giurisprudenza;
- **Articolo 63**, come modificato dalla lettera bb) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo; trattasi di norma procedurale che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 64**, come modificato dalla lettera cc) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo; trattasi di norma procedurale che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 65**, come modificato dalla lettera dd) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo; trattasi di norma di coordinamento che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 67-bis**, come modificato dalla lettera ee) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo; trattasi di norma che produce effetti finanziari quantificati nel commento all'articolo 69;
- **Articolo 68**, come modificato dalla lettera ff) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo; trattasi di norma di coordinamento con le altre modifiche del decreto legislativo n. 546/92;



- **Articolo 69**, come modificato dalla lettera gg) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo.

Attualmente la disciplina del rimborso normata dall'art 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992 prevede che la sentenza venga liquidata solo nel caso in cui sia passata in giudicato.

Con la normativa proposta si prevede l'applicazione del principio di immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e dell'ufficio. **Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.**

Al fine di stimare l'impatto finanziario della norma proposta, si utilizzano i dati forniti dall'Agenzia delle entrate con riguardo alle sentenze di rimborso favorevoli al contribuente nei due gradi di giudizio. Inoltre, sulla base della relazione annuale 2014 dello stato del contenzioso tributario, la durata media del giudizio in primo grado è di circa 3 anni mentre quelle di secondo grado è di circa 2 anni.

In premessa va detto che sul 2015 la modifica normativa non produce effetto, in quanto i tempi medi per l'erogazione del rimborso sono di almeno 4 mesi, a cui va aggiunto il tempo necessario per l'emissione del previsto decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplinante il contenuto della garanzia, nonché del tempo necessario al contribuente per munirsi della garanzia. Il valore medio delle controversie definite nel biennio 2013-2014 in primo e secondo grado aventi ad oggetto istanze di rimborso appellate dall'Agenzia delle entrate è di circa 323 milioni di euro. Di queste controversie, il valore medio del predetto biennio riferito alle cause non necessitanti di garanzia poiché di valore fino 10.000 euro, è pari a 7 milioni di euro. Quelle invece di valore superiore a 10.000 euro, necessitanti di garanzia per l'erogazione del rimborso, hanno un valore medio nel biennio di 316 milioni di euro. Per queste ultime cause l'erogazione del rimborso è subordinato alla presentazione di idonea garanzia da parte del contribuente. Valutato che la garanzia risulta il più delle volte onerosa e condizionata ad una valutazione del rischio da parte della società che la rilascia, si stima che solo nel 25% dei casi il contribuente vorrà e potrà avvalersi del rimborso con "garanzia". La predetta stima è avvalorata dalla considerazione che in molti casi il contribuente non potrebbe comunque conseguire il rimborso a causa di contestuali debiti verso la pubblica amministrazione, situazione che porterebbe al fermo o al pignoramento del credito spettante in forza della sentenza provvisoriamente esecutiva.

Il 25% di 316 milioni di euro è pari a 79 milioni di euro, che aggiunti ai 7 milioni senza garanzia, comporta un impatto annuale dell'accelerazione dei rimborsi conseguente alla norma in esame pari a 86 milioni euro.

Questo impatto si avrà solo per il biennio **2017-18**, tenuto conto di quanto segue.

L'indice di vittoria per valore dell'Agenzia nelle controversie relative ad istanze di rimborso è mediamente superiore al 75%. Quindi, nel **2019** è prevedibile che l'Agenzia possa recuperare oltre il 75% dei rimborsi erogati in esecuzione di sentenza impugnata. Il 75% dei predetti 86 mln è pari a 64 mln. Per l'anno **2019** e seguenti la nuova norma avrebbe quindi un impatto teorico di 22 mln, che però in realtà è nullo, in quanto quei 22 mln comunque dovrebbero essere rimborsati a legislazione vigente per effetto del rigetto in tale anno dell'impugnazione dell'Agenzia, tenuto conto del richiamato indice di vittoria e della durata media dei processi come qui di seguito dettagliata. La durata media del processo nel secondo grado del giudizio è



pari a 2 anni, ma l'Agenzia in queste ipotesi chiederà prudenzialmente un'anticipazione della trattazione. In Cassazione la durata media è maggiore (5/6 anni), ma l'Agenzia anche in queste ipotesi chiederà un'anticipazione della trattazione. Conseguentemente la media dei 2 anni può essere applicata complessivamente.

Di seguito gli effetti finanziari complessivi della modifica in esame (in milioni di euro):

	2017	2018	dal 2019
Effetti a LV	0	0	-22
Effetti norma proposta	-86	-86	-22
differenza	-86	-86	0

- **Articolo 70**, come modificato dalla lettera hh) dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo: trattasi di norme procedurali che non produce effetti finanziari;

Articolo 10 dello schema di decreto legislativo (norma di coordinamento)

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo in esame, configurandosi quali norme di coordinamento, non producono effetti finanziari.

Articolo 11 dello schema di decreto legislativo (norma di coordinamento)

Le norme in esame introducono modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di organi della giurisdizione tributaria.

- **Articolo 2**, come modificato dalla lettera a) dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo: trattasi di norme procedurali che non produce effetti finanziari. **In particolare la fattispecie del tramutamento, comportando che il Presidente all'atto della cessazione dell'incarico andrà a svolgere altre funzioni analoghe a quelle svolte sino a quel momento, ovvero funzioni diverse ed inferiori nell'ambito della giustizia tributaria, non è suscettibile di produrre oneri;**
- **Articolo 6**, come modificato dalla lettera b) dell'articolo 11, fra l'altro prevede l'istituzione di sezioni specializzate. Tale previsione non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri in quanto non comporterà un incremento del numero delle sezioni attualmente vigente, atteso che le stesse saranno attivate nell'ambito di quelle individuate con il d. m. 11 aprile 2008.



- **Articolo 7**, come modificato dalla lettera c) dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo: trattasi di norme procedurali che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 8**, come modificato dalla lettera d) dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo: trattasi di norme procedurali che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 9**, come modificato dalla lettera e) dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo: trattasi di norme procedurali che non produce effetti finanziari;
- **Articolo 11**, come modificato dalla lettera f) dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo: trattasi di norme procedurali che anticipa l'assunzione delle funzioni del giudice, in assenza del provvedimento formale di nomina;
- **Articolo 15**, come modificato dalla lettera g) dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo: trattasi di norme procedurali che non producono effetti finanziari;
- **Articoli 21, 22 e 23**, come modificato dalle lettere h), i) ed l) dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo: trattasi di norme procedurali che non producono effetti finanziari;
- **Articolo 24**, come modificato dalla lettera m) dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo: trattasi di norme che non producono effetti finanziari in quanto l'aggiornamento professionale dei giudici avviene tenuto conto degli stanziamenti annuali in una apposita voce di bilancio a favore del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria;
- **Articolo 29**, come modificato dalla lettera n) dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo: trattasi di norme procedurali che non producono effetti finanziari;

Articolo 12 dello schema di decreto legislativo (norma transitorie)

L'articolo in esame introduce norme sull'entrata in vigore del decreto e norme transitorie, prive di effetti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Ac

Il Ragioniere Generale dello Stato

26 GIU. 2015




CAMERA DEI DEPUTATI

N.184

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184)

*(articoli 1, 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della
legge 11 marzo 2014, n. 23)*

Trasmesso alla Presidenza il 27 giugno 2015

26 06 2015

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA REVISIONE DELLA
DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

VISTI in particolare, l'articolo 6, comma 6, e l'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della predetta legge n. 23, del 2014, con i quali il Governo è delegato ad introdurre disposizioni per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... giugno 2015;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di carattere finanziario, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... 2015;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



TITOLO I
Revisione della disciplina degli interpelli
Articolo 1
(Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente)

1. L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, è sostituito dal seguente:

“ARTICOLO 11
(Diritto di interpello)

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

- a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni;
- b) la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo ... (internazionalizzazione) e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo... (internazionalizzazione);
- c) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
- d) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi

chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.”.

Articolo 2 *(Legittimazione e presupposti)*

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Articolo 3 *(Contenuto delle istanze)*

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti del requisito di cui alle lettere b), esclusi i casi di errata indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, e dei requisiti di cui alle lettere d), e), f), g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.



Articolo 4
(Istruttoria dell'interpello)

1. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione può chiedere, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, per gli interpelli di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni e, per gli interpelli di cui al medesimo comma 1, lettere c) e d), e per quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 5
(Inammissibilità delle istanze)

1. Le istanze di cui all'articolo 2 sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3, comma 1;
- b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo ... (internazionalizzazione), 2 del decreto legislativo ... (internazionalizzazione) e della procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo ... (certezza del diritto);
- f) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 6
(Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso)

1. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.

2. Se è stata fornita risposta alle istanze di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione



dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 52, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

Articolo 7 **(Modifiche e abrogazioni)**

1. L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

"Articolo 113

(Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari)

1. Gli enti creditizi possono optare per la non applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262.
 2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata quando sussistono:
 - a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalità ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, che l'operatività di quest'ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
 - b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltà.
 3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della società di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.
 4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi precedenti, l'opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.
 5. Gli enti creditizi possono interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
 6. L'ente creditizio che non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del reddito gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate."
2. All'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l’effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell’accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente”;
- b) dopo il comma 5 è introdotto il seguente: “5-bis. La società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi”.
3. All’articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, la lettera d-bis) è abrogata;
- b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la società controllante accede al regime previsto dalla presente sezione; la medesima società controllante può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell’opzione.”;
- c) al comma 5, la parola “sono” è sostituita dalle seguenti “possono essere”. Al medesimo è aggiunto, infine, il seguente periodo “La società o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi”.
4. L’ultimo periodo della lettera b), del comma 5, dell’articolo 167, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ... (internazionalizzazione), è sostituito dal seguente: “Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente”.
5. All’articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente”.
6. L’articolo 11, comma 13, e l’articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.
7. All’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: “Il contribuente può comunque richiedere un parere all’amministrazione in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente”.
8. All’articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza”.
9. Al comma 3 dell’articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente”.



10. Al comma 7, dell'articolo 172, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente".

11. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*quinqies*, è aggiunto il seguente: "3-*sexies*. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

12. All'articolo 30 della legge 30 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4-*bis*, le parole "la società interessata può chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: "la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente";
- b) al comma 4-*ter* le parole "in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi precedenti";
- c) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente: "4-*quater*. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-*bis* ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi".

13. All'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusive specifiche le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate."

14. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo ... (certezza del diritto) è sostituito con il seguente "3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Resta ferma la possibilità del contribuente di fornire la dimostrazione di cui al primo periodo anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa."

15. Il comma 5 dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo... (certezza del diritto) è sostituito dal seguente "5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto".

16. Al comma 11, dell'articolo 168-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo ... (internazionalizzazione), dopo le parole "articolo 11" sono aggiunte le seguenti: ", comma 1, lettera b)."

Articolo 8

(Disposizioni attuative e regole procedurali)



1. Con provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze e indicati gli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e quelli da cui perverranno le risposte, le modalità di comunicazione delle medesime, nonché ogni altra regola concernente la procedura.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dal presente Titolo I in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente Titolo I.
3. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I.
4. Alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.



TITOLO II
Revisione del contenzioso tributario e incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) nel comma 1, le parole: "nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio", sono sostituite dalle seguenti: "le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio";

2) nel comma 2, le parole "relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie" sono soppresse;

b) il comma 1 dell'articolo 4, è sostituito dal seguente: "1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.";

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

(Le parti)

1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.";



d) all'articolo 11:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.";

2) il comma 3-bis è soppresso.

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

(Assistenza tecnica)

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

a) gli avvocati;

b) i dottori commercialisti e gli esperti contabili;

c) i consulenti del lavoro;

d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;

f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;



h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f) g) ed h) è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministero della Giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle finanze.

5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

- a) gli ingegneri;
- b) gli architetti;
- c) i geometri;
- d) i periti industriali;
- e) i dottori agronomi e forestali;
- f) gli agrotecnici;
- g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi precedenti deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.”;

f) all'articolo 15:

- 1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;



2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: "2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

2-bis. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave la commissione tributaria, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio, nella sentenza.

2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.”;

2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

g) all'articolo 16:

1) nel comma 1, secondo periodo, le parole: "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale", sono sostituite dalle seguenti: "agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,";

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) nel comma 4, le parole: "L'Ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale", sono sostituite dalle seguenti: "gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,";

h) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

“Articolo 16-bis



(Comunicazione e notificazioni per via telematica)

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

3. Le notificazioni tra le parti e il deposito presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.”;

i) all'articolo 17 il comma 3-bis è abrogato;

l) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente.

“Articolo 17-bis

(Il reclamo e la mediazione)

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.



5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per le rate successive si applica l'articolo 48-ter, comma 3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.”;

m) all'articolo 18:

1) nel comma 2, lettera c) le parole: “del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione” sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:

a) della categoria di cui all'art. 12 alla quale appartiene il difensore;

b) dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;

c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.”;

n) al comma 1, dell'articolo 23, le parole: “L'Ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione”, sono sostituite dalle seguenti: “L'ente impositore,



l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

o) all'articolo 39, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: “1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

1-ter. Il processo tributario è altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.”;

p) all'articolo 44, comma 2, secondo periodo, le parole: “,che costituisce titolo esecutivo” sono soppresse;

q) all'articolo 46:

1) nel comma 2, le parole: “, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge”, sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.”;

r) all'articolo 47:

1) nel comma 3, le parole: “con lo stesso decreto, può motivatamente disporre”, sono sostituite dalle seguenti: “può disporre con decreto motivato”;

2) nel comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.”

3) nel comma 5, il periodo da “di idonea garanzia” a “indicati nel provvedimento.” è sostituito dal seguente: “della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.”;

4) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2009.”;

s) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

“Articolo 48

(Conciliazione fuori udienza)



1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.”;

t) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 48-bis

(Conciliazione in udienza)

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32 comma 2 può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Articolo 48-ter

(Definizione e pagamento delle somme dovute)

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.



3. In caso di mancato pagamento delle somme di cui al comma 2 nel termine ivi previsto, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto.

4. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni anche sanzionatorie previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.”;

u) all'articolo 49, comma 1, le parole: “escluso l'art. 337” sono soppresse;

v) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

“Articolo 52

(Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)

1. La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'art. 4, comma 2.

2. L'appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.

7. La sospensione della esecutività della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado.”;

z) all'articolo 62:

1) nel primo comma, le parole: “comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “primo comma”;



2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.";

aa) dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

"Articolo 62-bis

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione)

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospendere in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.
6. La commissione non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.
7. La sospensione della esecutività della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado.";

bb) all'articolo 63, comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

cc) all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile.";

dd) all'articolo 65 è aggiunto in fine il seguente comma: "3-ter. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto compatibili.";

ee) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

"Articolo 67-bis



(Esecuzione provvisoria)

1. Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.”;

ff) all'articolo 68:

1) nel comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.” e nell'ultimo periodo del medesimo comma, le parole: “a), b) e c)” sono soppresse;

2) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.”;

gg) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

“Articolo 69

(Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente)

1. La sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente è immediatamente esecutiva. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

hh) all'articolo 70:

1) nel comma 1, le parole: “Salvo quanto previsto dalle norme del c.p.c. per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la”, sono sostituite dalla seguente “La”;

2) nel comma 2, le parole: “dall’ufficio del Ministero delle finanze o dall’ente locale dell’obbligo posto a carico della”, sono sostituite dalle seguenti: “a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla”;

3) nel comma 4, le parole: “all’ufficio del Ministero delle finanze o all’ente locale obbligato”, sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti di cui al comma 2 obbligati”;

4) nei commi 5 e 7, le parole: “del Ministero delle finanze o l’ente locale”, sono soppresse; inoltre, sempre nel comma 7, al secondo periodo, le parole: “della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.”, sono sostituite dalle seguenti: “del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.”;

5) dopo il comma 10 è inserito il seguente: “10-bis. Per il pagamento di somme dell’importo fino a diecimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica.”.



Articolo 10

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi", i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonché gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attività connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorché iscritti in un albo professionale, è vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila."

2. All'articolo 14, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", le parole: "comma 5", sono sostituite dalle seguenti "comma 2";

3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) nel comma 2, le parole "dell'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 52";

2) nel comma 3, le parole: "idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.", sono sostituite dalle seguenti: "la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.";

3) nel comma 6, le parole: "entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.";

b) all'articolo 22:



1) nel comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine è triplicato.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con sentenza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.";

3) il comma 5 è soppresso;

4) nel comma 6, le parole "idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.", sono sostituite dalle seguenti: "la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.";

5) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:

a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;

b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca;

c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.".



Articolo 11

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i tre anni successivi alla nomina.

1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.";

b) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso.

1-bis. I presidenti delle commissioni tributarie assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al precedente comma e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali.";

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche";

d) all'articolo 8, comma 1:

1) nella lettera h), dopo la parola: "partiti" aggiungere le seguenti: "o movimenti";

2) nella lettera i), le parole "esercitano la consulenza tributaria," sono sostituite dalle seguenti: "direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attività di consulenza tributaria,";

e) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "I componenti delle commissioni tributarie" sono inserite le seguenti: "immessi per la prima volta nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 40, della legge 12 novembre 2011, n. 183," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni altro



caso alla nomina dei componenti di commissione tributaria si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”;

f) all'articolo 11 è aggiunto infine il seguente comma: “5-bis Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.”;

g) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

(Vigilanza e sanzioni disciplinari)

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei successivi commi.

3. Si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni.

4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice;

f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;

g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h) la scarsa laboriosità, se abituale;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti.



5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:

- a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.

6. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave.

7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.”;

h) all'articolo 21:

1) nel comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.”;

2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: “2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed è costituito da un presidente di Commissione tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

2-bis. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza.

2-ter. Nessuno può presentare più di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.

2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 20. Lo stesso Ufficio verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature



ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle Commissioni tributarie. Detto elenco è altresì affisso, a cura dei Presidenti di commissione, presso ciascuna Commissione tributaria.

2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive commissioni almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione.

2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4, si dà atto nel processo verbale.

2-septies. Con regolamento del Consiglio di Presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.”;

i) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

(Votazioni)

1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di tre candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale.

3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare atto nel processo verbale delle operazioni.

4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.”;

l) all'articolo 23:



1) nel comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.";

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti "3-bis. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.

3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio."

m) all'articolo 24, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;"

n) all'articolo 29, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso."

2. Il di Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adotta il regolamento di cui al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.



TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORMA FINANZIARIA

Articolo 12

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'art. 9, comma 1, lettere ee) e gg) che entrano in vigore dal 1° gennaio 2017.
2. Fino all'approvazione dei decreti previsti dagli articoli 12, comma 4 e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69.
3. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 11 agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tiene conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.

Art. 13

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera gg), pari a 86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

